Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 116° — Numero 4

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 4 gennaio 1975 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO PER L'ANNO 1975

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 21 dicembre 1974, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'on. dott. prof. Giovanni Spadolini, senatore della Repubblica, è stato nominato Ministro per i beni culturali e per l'ambiente, cessando dalla carica di Ministro senza portafoglio.

Con altro decreto del Capo dello Stato in data 24 dicembre 1974, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, l'on. dott. prof. Alberto Spigaroli, senatore della Repubblica, è stato nominato Sottosegretario di Stato per i beni culturali e per l'ambiente, cessando dalla carica di Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

(42)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 21 dicembre 1974, n. **699.**

Istituzione del grado di capitano di corvetta nel Corpo equipaggi militari marittimi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I quadri XIII: ruolo servizi nautici del CEMM, XIV: ruolo servizi tecnici del CEMM, XV: ruolo servizi macchine del CEMM, XVI: ruolo servizi contabili del CEMM e XVII: ruolo servizi portuali del CEMM, riportati nella tabella n. 2 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sono sostituiti da quelli allegati alla presente legge.

L'organico degli ufficiali in servizio permanente effettivo del CEMM, stabilito dalla legge 24 gennaio 1969, n. 1, è sostituito da quello indicato nella colonna 4 dei quadri allegati alla presente legge.

Nella tabella n. 6 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, alla colonna 9 relativa al corpo equipaggi militari marittimi, è aggiunta, in corrispondenza del grado di tenente di vascello la seguente dicitura: « 1 anno di servizio ».

Nella tabella n. 9 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, alla colonna 7, in corrispondenza del grado di tenente di vascello è aggiunta, per il corpo equipaggi militari marittimi, la seguente aliquota: 1/15.

Il limite di età per la cessazione dal servizio permanente del capitano di corvetta del CEMM è fissato in anni 63.

Art. 2.

In calce alla tabella n. 2 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sono aggiunte le seguenti note:

« *z*) ciclo di 2 anni: 1 promozione nel primo anno; nessuna promozione nel secondo anno;

a₁) ciclo di 4 anni: 1 promozione nel primo anno; nessuna promozione negli anni successivi ».

Art. 3.

Nell'articolo 78 della legge 12 novembre 1955, numero 1137, e successive modifiche, le parole: « nei ruoli del Corpo equipaggi militari marittimi sino al grado di tenente di vascello », sono sostituite dalle seguenti: « nei ruoli del Corpo equipaggi militari marittimi sino al grado di capitano di corvetta ».

Art. 4.

Per le promozioni a scelta da effettuare al grado di capitano di corvetta del Corpo equipaggi militari marittimi nell'anno 1974 si procede alla formazione di appositi quadri di avanzamento aventi decorrenza dal 1° gennaio 1974. Le relative aliquote di valutazione sono determinate con riferimento a tale data.

Nel computo per la determinazione delle aliquote di tenenti di vascello del Corpo equipaggi militari marittimi da ammettere a valutazione ai sensi del comma precedente non si tiene conto dei tenenti di vascello che si trovino in soprannumero agli organici in applicazione del secondo comma dell'articolo 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni.

Nel ruolo servizi nautici vengono effettuate n. 2 promozioni al grado di capitano di corvetta nel primo anno di applicazione della presente legge e n. 2 promozioni nel secondo anno. In ciascuno di tali anni le aliquote di valutazione comprendono n. 15 tenenti di vascello.

Per i ruoli servizi tecnici, servizi macchina e servizi contabili viene effettuata n. 1 promozione al grado di capitano di corvetta nel primo anno di applicazione della presente legge e n. 1 promozione nel secondo anno.

L'organico finora vigente degli ufficiali subalterni dei vari ruoli del Corpo equipaggi militari marittimi è ridotto, a decorrere dall'anno successivo a quello di en-

trata in vigore della presente legge, di una unità all'anno fino a raggiungere quello previsto dai quadri allegati alla presente legge.

Art. 5.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1974.

All'onere di L. 5.225.000 derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1974, sarà fatto fronte mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti iscritti nel capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo anno finanziario suddetto.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 dicembre 1974

LEONE

MORO — FORLANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

ALLEGATO

QUADRI

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di imbarco, di comando e attribuzioni specifiche, esami e concorsi richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da mettere ogni anno a valutazione
		XIII. — Ruolo servizi nautici del CEMM			
Capitano di corvetta	—	—	4	—	—
Tenente di vascello	scelta	—	90	1	1/5 dei tenenti di vascello non ancora valutati
Sottotenente di vascello	scelta	—	101 (con Guardiamarina)	15	1/6 dei subalterni non ancora valutati
Guardiamarina	anzianità	—		—	
		XIV. — Ruolo servizi tecnici del CEMM			
Capitano di corvetta	—	—	2	—	—
Tenente di vascello	scelta	—	48	1 ogni 2 anni (z)	1/5 dei tenenti di vascello non ancora valutati
Sottotenente di vascello	scelta	—	55 (con Guardiamarina)	8	1/6 dei subalterni non ancora valutati
Guardiamarina	anzianità	—		—	
		XV. — Ruolo servizi macchine del CEMM			
Capitano di corvetta	—	—	2	—	—
Tenente di vascello	scelta	—	54	1 ogni 2 anni (z)	1/5 dei tenenti di vascello non ancora valutati
Sottotenente di vascello	scelta	—	64 (con Guardiamarina)	9	1/6 dei subalterni non ancora valutati
Guardiamarina	anzianità	—		—	
		XVI. — Ruolo servizi contabili del CEMM			
Capitano di corvetta	—	—	2	—	—
Tenente di vascello	scelta	—	44	1 ogni 2 anni (z)	1/5 dei tenenti di vascello non ancora valutati
Sottotenente di vascello	scelta	—	53 (con Guardiamarina)	7 o 8 (u)	1/6 dei subalterni non ancora valutati
Guardiamarina	anzianità	—		—	
		XVII. — Ruolo servizi portuali del CEMM			
Capitano di corvetta	—	—	1	—	—
Tenente di vascello	scelta	—	15	1 ogni 4 anni (a_1) (g)	1/5 dei tenenti di vascello non ancora valutati
Sottotenente di vascello	scelta	—	19 (con Guardiamarina)	2 o 3 (v)	1/6 dei subalterni non ancora valutati
Guardiamarina	anzianità	—			

LEGGE 21 dicembre 1974, n. 700.

Modifica dell'articolo 2 della legge 21 giugno 1964, n. 463, concernente la revisione dei prezzi contrattuali degli appalti di opere pubbliche.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Gli acconti per revisione dei prezzi da corrispondere all'appaltatore ai sensi dell'articolo 2 della legge 21 giugno 1964, n. 463, unitamente ai pagamenti in conto per lavori eseguiti, sono fissati nella misura dell'85 per cento dell'ammontare dell'importo revisionale determinato a norma delle disposizioni vigenti.

In caso di ritardo nella corresponsione degli acconti per revisione dei prezzi e della rata di saldo revisionale, si applicano, rispettivamente, le disposizioni di cui agli articoli 35 e 36 del capitolato generale di appalto per le opere pubbliche di competenza del Ministero dei lavori pubblici approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063.

Le norme di cui ai precedenti commi si applicano anche ai contratti in corso di esecuzione limitatamente alla parte dei lavori eseguita dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Per la corresponsione dei compensi revisionali può essere utilizzata, senza necessità di provvedimenti specifici, la somma globale impegnata per l'esecuzione dei lavori finché non si provveda all'integrazione dei fondi destinati al pagamento dei compensi stessi. Salvi i provvedimenti necessari per l'ulteriore impegno di spesa, gli acconti revisionali sono corrisposti con le stesse procedure previste per i pagamenti in conto per lavori eseguiti e con esclusione di ogni parere di cui alla normativa vigente. I controlli sono esercitati a consuntivo all'atto della corresponsione del saldo revisionale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 dicembre 1974

LEONE

MORO — BUCALOSSI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 21 dicembre 1974, n. 701.

Ulteriore ammodernamento del tronco italiano Domodossola-confine svizzero della ferrovia internazionale Domodossola-Locarno.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'ulteriore ammodernamento degli impianti fissi del tronco italiano Domodossola-confine svizzero della ferrovia internazionale Domodossola-Locarno, in concessione alla Società subalpina di imprese ferroviarie, è autorizzata una spesa entro il limite di lire 225 milioni.

Art. 2.

Il corrispettivo da accordare alla società indicata all'articolo 1 per l'esecuzione, eventualmente per gruppi, dei lavori e forniture di cui al medesimo articolo, e le relative modalità di pagamento saranno determinati con decreto dei Ministri per i trasporti e l'aviazione civile e per il tesoro, sulla base della spesa riconosciuta ammissibile dalla commissione istituita a norma dell'articolo 10 della legge 2 agosto 1952, numero 1221, in sede di esame dei progetti esecutivi da presentare dalla società medesima.

Art. 3.

All'onere di lire 225 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte, per lire 100 milioni, a carico del fondo iscritto al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971, e, per lire 125 milioni, a carico del fondo iscritto al capitolo n. 3523 per l'anno finanziario 1972, a tal uopo intendendosi prorogato, per l'utilizzo delle predette somme, il termine indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 dicembre 1974

LEONE

MORO — MARTINELLI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 21 dicembre 1974, n. 702.

Modifiche ed integrazioni alla legge 28 marzo 1968, n. 341, concernente la riapertura dei termini per il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani, limitatamente ai cittadini italiani residenti nel Friuli-Venezia Giulia e quelli che combatterono all'estero.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il termine previsto dall'articolo 1 della legge 28 marzo 1968, n. 341, per il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani, limitatamente ai cittadini italiani residenti, all'epoca della lotta partigiana, nelle zone della regione Friuli-Venezia Giulia e a quelli che combatterono all'estero nelle formazioni italiane o straniere, è riaperto per la durata di sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

La facoltà di riscatto prevista dall'articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n. 341, è estesa ai deportati ed agli internati civili e militari iscritti all'assicurazione

obbligatoria di invalidità e vecchiaia o a forme di previdenza sostitutive di essa, per i periodi di internamento nei campi di concentramento alleati, nemici o neutrali, durante il periodo bellico 1940-46.

Art. 3.

Le domande per il riconoscimento delle qualifiche di cui al precedente articolo 1 pervenute alla commissione unica nazionale di primo grado, costituita a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 1968, n. 341, dopo il 10 ottobre 1968 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge, sono considerate presentate nei termini legali.

Sono altresì considerate presentate nei termini legali tutte le domande pervenute agli uffici competenti dopo il 30 giugno 1948 e fino all'entrata in vigore della legge 28 marzo 1968, n. 341.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 dicembre 1974

LEONE

MORO — FORLANI — GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1974.

Modificazione al decreto ministeriale 15 giugno 1971, concernente l'elenco degli alimenti surgelati.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto l'art. 4 della legge 27 gennaio 1968, n. 32, recante norme sulla vendita al pubblico degli alimenti surgelati;

Visto il decreto ministeriale 15 giugno 1971, concernente l'elenco degli alimenti surgelati;

Decreta:

Articolo unico

L'art. 2 del decreto ministeriale 15 giugno 1971 in premessa è così modificato:

Il requisito della eviscerazione di cui al punto 3 *a*) dell'art. 1 non è prescritto per pesci di piccolo taglio destinati alla frittura. Per gli altri pesci la norma si applica dopo cinque anni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 ottobre 1974

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

Il Ministro per la sanità
COLOMBO

(9951)

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1974.

Approvazione della deliberazione 19 luglio 1973 del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, concernente la modificazione dell'art. 14 del regolamento per la previdenza e l'assistenza dei giornalisti professionisti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 20 dicembre 1951, n. 1564, sulla previdenza ed assistenza dei giornalisti italiani;

Visto l'art. 12, terzo comma, lettera *b*), dello statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « G. Amendola », approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1963, n. 1331, in base al quale spetta al consiglio di amministrazione deliberare sui regolamenti inerenti alle forme previdenziali ed assistenziali gestite dall'Istituto, ove non si tratti di materie disciplinate da leggi;

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione dell'INPGI, adottata in data 19 luglio 1973, concernente la sostituzione del primo comma dell'art. 14 del regolamento per la previdenza e l'assistenza ai giornalisti professionisti, approvato con decreto ministeriale 1° gennaio 1953, e successive modificazioni;

Considerato che la sostituzione predetta è intesa ad adeguare la normativa previdenziale dei giornalisti, in materia di maggiorazione delle pensioni indirette o di riversibilità per carichi familiari, ai nuovi principi cui si ispira la disciplina della stessa materia nell'assicurazione generale obbligatoria ai sensi dell'art. 5 della legge 11 agosto 1972, n. 485;

Considerato, altresì, che l'onere finanziario relativo alla corresponsione delle provvidenze previste dalla citata deliberazione rientra nelle disponibilità di bilancio dell'INPGI;

Visto l'art. 12, quarto comma, dello statuto sopra citato;

Decreta:

E' approvata la deliberazione adottata in data 19 luglio 1973, dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza ed assistenza dei giornalisti italiani « G. Amendola ».

La deliberazione predetta è parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 ottobre 1974

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
SARTI

ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA
DEI GIORNALISTI ITALIANI « GIOVANNI AMENDOLA »
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 12 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1963, e successive modificazioni;

Visto il primo comma dell'art. 14 del regolamento per la previdenza e l'assistenza dei giornalisti professionisti, approvato con decreto interministeriale del 1° gennaio 1953, e successive modificazioni;

Visto l'art. 5 della legge 11 agosto 1972, n. 485, con il quale, a decorrere dal 1° luglio 1972, l'assicurazione generale obbligatoria riconosce ai titolari di pensione indiretta o di reversibi-

lità, ad eccezione del coniuge superstite, la corresponsione delle quote di maggiorazione della pensione che sarebbero state corrisposte sulla pensione diretta;

Considerata l'opportunità di adeguare la regolamentazione dell'Istituto alla suddetta disposizione;

Viste le disponibilità di bilancio;

Sentito il parere della commissione per la formulazione dei regolamenti di previdenza;

Su proposta del comitato esecutivo;

Delibera:

1) di proporre al Ministero del lavoro e della previdenza sociale la sostituzione del primo comma dell'art. 14 del regolamento per la previdenza e l'assistenza dei giornalisti professionisti, approvato con decreto interministeriale 1° gennaio 1953, e successive modificazioni, con il seguente:

« In favore dei titolari di pensione diretta sono corrisposte aggiunte di famiglia per i familiari a carico nella misura e con le modalità previste per gli assegni familiari dei giornalisti in attività di servizio, sempreché i predetti titolari di pensione non fruiscano di assegni familiari per le medesime persone ad altro titolo. Con le medesime modalità le aggiunte di famiglia sono riconosciute anche ai titolari di pensione indiretta o di reversibilità per quanti sono i beneficiari della pensione stessa, ad eccezione del coniuge superstite ».

2) di fissare la data di decorrenza della suddetta disposizione al 1° luglio 1972.

Roma, addì 19 luglio 1973

Il presidente: RICCIA

(10322)

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1974.

Approvazione della deliberazione 19 luglio 1973 del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, concernente la modificazione dell'art. 9 del regolamento per la previdenza e l'assistenza dei giornalisti professionisti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 20 dicembre 1951, n. 1564, sulla previdenza ed assistenza dei giornalisti italiani;

Visto l'art. 12, terzo comma, lettera *b*), dello statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « G. Amendola », approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1963, n. 1331, in base al quale spetta al consiglio di amministrazione deliberare sui regolamenti inerenti alle forme previdenziali e assistenziali gestite dall'Istituto, ove non si tratti di materie disciplinate da leggi;

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione dell'INPGI, adottata in data 19 luglio 1973, concernente la sostituzione dell'ultimo comma dell'art. 9 del regolamento per la previdenza e l'assistenza ai giornalisti professionisti di cui al decreto ministeriale 1° gennaio 1953, e successive modificazioni;

Considerato che la sostituzione predetta è intesa ad elevare la misura del trattamento minimo di pensione spettante ai superstiti, attraverso la determinazione del relativo importo in misura pari ai 3/4 del minimale previsto per le pensioni dirette;

Considerato, altresì, che l'onere finanziario conseguente all'aumento di cui si è sopra detto non comporta alcun aggravio di costi per la gestione invalidità, vecchiaia e superstiti dell'INPGI, in quanto rientra nelle esistenti disponibilità di bilancio dell'Istituto medesimo;

Visto l'art. 12, quarto comma, dello statuto sopra citato;

Decreta:

E' approvata la deliberazione adottata, in data 19 luglio 1973, dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza ed assistenza dei giornalisti italiani « G. Amendola ».

La deliberazione predetta è parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 ottobre 1974

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
SARTI

ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA
DEI GIORNALISTI ITALIANI « GIOVANNI AMENDOLA »
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 12 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1963 e successive modificazioni;

Considerata l'opportunità di elevare la misura del trattamento minimo di pensione spettante ai superstiti;

Viste le disponibilità di bilancio;

Sentito il parere della commissione per la formulazione dei regolamenti di previdenza;

Su proposta del comitato esecutivo;

Delibera:

1) di proporre al Ministero del lavoro e della previdenza sociale la sostituzione dell'ultimo comma dell'art. 9 del regolamento per la previdenza e l'assistenza dei giornalisti professionisti, approvato con decreto interministeriale 1° gennaio 1953, e successive modificazioni, con il seguente:

« La pensione ai superstiti è liquidata su domanda e decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuto il decesso del dante causa. La sua misura non potrà comunque essere inferiore ai 3/4 del minimale previsto dal terzo comma del precedente art. 5 ».

2) di fissare la data di decorrenza della suddetta disposizione al 1° luglio 1973.

Roma, addì 19 luglio 1973

Il presidente: RICCIA

(10321)

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1974.

Cessazione del funzionamento dell'archivio notarile sussidiario di Voghera.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 5, commi primo e terzo, del regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2124;

Considerato che in data 28 settembre 1974 sono state ultimate le operazioni relative alla concentrazione nell'archivio notarile di Pavia degli atti conservati nell'archivio notarile sussidiario di Voghera;

Decreta:

L'archivio notarile sussidiario di Voghera cessa di funzionare a decorrere dal 29 settembre 1974.

Roma, addì 10 ottobre 1974

p. *Il Ministro*: PENNACCHINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *dicembre* 1974
Registro n. 35 *Giustizia, foglio n.* 220

(10224)

DECRETO MINISTERIALE 23 ottobre 1974.

Modificazioni alla circoscrizione territoriale del consolato generale a Parigi, del consolato generale a Metz e del vice consolato a Nancy (Francia).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

La circoscrizione territoriale del consolato generale a Parigi è modificata come segue: i dipartimenti di Ville de Paris, Cher, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret, Oise, Sarthe, Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise, Cotes-du-Nord, Finistère, Ille-et-Vilaine, Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Morbihan, Vendée.

Art. 2.

La circoscrizione territoriale del consolato generale a Metz è modificata come segue: Ardennes, Aube, Marne, Haute, Marne, Meuse, Moselle, Bas-Rhin e il circondario di Briey.

Art. 3.

La circoscrizione territoriale del vice consolato a Nancy è modificata come segue: i dipartimenti di Meurthe-et-Moselle (ad eccezione del circondario di Briey) e Vosges.

Art. 4.

Il presente decreto ha decorrenza dal 1° gennaio 1975.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 ottobre 1974

Il Ministro: MORO

(10237)

DECRETO MINISTERIALE 11 novembre 1974.

Determinazione del valore delle prestazioni in natura corrisposte al personale dipendente dalle aziende di tutte le categorie operanti nella provincia di Gorizia ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per i casi mortali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

Visto l'art. 30, secondo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Sentito il parere formulato dal comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari e del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per i casi mortali, il valore delle prestazioni in natura corrisposte al personale dipendente dalle aziende di tutte le categorie operanti nella provincia di Gorizia è determinato, con decorrenza dal 1° gennaio 1973, come segue:

vitto (per due pasti giornalieri) L. 10.500 mensili
alloggio (ed altre prestazioni, luce, acqua, gas, ecc.) . . . . . . » 4.500 »

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 novembre 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(10203)

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1974.

Aggiornamenti e modificazioni al regime dei cali naturali e tecnici subiti dalle merci soggette a vincoli doganali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 37, secondo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, che, nel considerare non avverato il presupposto dell'obbligazione tributaria relativamente ai cali naturali e tecnici delle merci soggette a vincoli doganali, ha demandato al Ministro per le finanze la determinazione dei cali ammissibili;

Visto il decreto ministeriale 13 maggio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 29 maggio 1971, che stabilisce le modalità di riconoscimento dei cali suddetti, e le tabelle *A* e *B* allegate al citato decreto, che fissano i limiti quantitativi entro i quali le deficienze di talune merci soggette a vincoli doganali si presumono dovute a calo rispettivamente naturale o tecnico;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 17 aprile 1972, col quale sono state apportate integrazioni e modifiche alle citate tabelle *A* e *B;*

Ritenuto che occorre procedere ad un ulteriore aggiornamento delle tabelle medesime;

Decreta:

Articolo unico

Le tabelle *A* e *B*, di cui al decreto ministeriale 13 maggio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 29 maggio 1971, e successive modificazioni, sono sostituite da quelle allegate al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore, il giorno successivo a quello della pubblicazione.

Roma, addì 21 novembre 1974

Il Ministro: TANASSI

TABELLA A

CALI NATURALI

Note:

1) I cali naturali sono commisurati per anno di giacenza; per i periodi minori di un anno si liquidano in proporzione di mese in mese compiuto, considerando per mese compiuto anche le frazioni di mese, eccezion fatta per le merci classificate ai capitoli 22, 27 e 29 per le quali il calo è commisurato all'effettivo periodo di giacenza in ragione di giorno in giorno. Con gli stessi criteri si calcola l'aliquota percentuale di cui all'art. 2, primo comma, lettera *a*) del decreto.

2) Per i prodotti di cui alle voci 20.06 B.I., 22.05, 22.06, 22.07 e 22.10, quando rendasi applicabile la sovrimposta di confine, oltre al calo in peso è ammesso il calo in volume anidro previsto per l'alcol etilico contenuto nei prodotti stessi.

Voce della tariffa doganale n.	Denominazione delle merci	Misura del calo annuo
1	2	3
ex 02.01	Carni e frattaglie, commestibili, degli animali compresi nelle voci dal n. 01.01 al n. 01.04 incluso, congelate	3% in peso
ex 02.02	Volatili morti da cortile e loro frattaglie, commestibili (esclusi i fegati), congelati	3% in peso
ex 02.03	Fegati di volatili:	
	— congelati	3% in peso
	— salati o in salamoia, secchi o affumicati	5% in peso
ex 02.04	Altre carni e frattaglie commestibili, congelate	3% in peso
ex 02.05	Lardo, compreso il grasso di maiale e di volatili non pressato nè fuso, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca):	
	— congelate	3% in peso
	— salato o in salamoia, secco o affumicato	5% in peso
ex 02.06	Carni e frattaglie, commestibili, di qualsiasi specie (esclusi i fegati di volatili) salate o in salamoia, secche o affumicate	5% in peso
ex 03.01	Pesci congelati	3% in peso
03.02	Pesci semplicemente salati o in salamoia secchi o affumicati	5% in peso
ex 03.03	Crostacei e molluschi, compresi i testacei (anche separati dal loro guscio e dalla loro conchiglia), congelati	3% in peso
ex 04.04 E; I; a	Grana, pecorino, altri	3% in peso
ex 04.05	Uova di volatili, in guscio, conservate in magazzini frigoriferi	5% in peso
08.01; ex E; ex F; ex G	Noci di cocco, noci di acagiù, noci del Brasile, secche in guscio o senza guscio	1% in peso
ex 08.05	Frutta a guscio, escluse quelle della voce 08.01, secche anche sgusciate o decorticate	1% in peso
08.06	Mele, pere e cotogne, fresche, conservate in magazzini frigoriferi	10% in peso
ex 09.01; ex A; I	Caffè, non torrefatto, anche decaffeinizzato, in grani anche pellicolati	1,2% in peso
10.01	Frumento, compreso quello segalato	1% in peso
10.02	Segala	1% in peso
10.03	Orzo	1,2% in peso
10.04	Avena	1,2% in peso
10.05	Granturco	1,5% in peso
ex 11.02	Cereali mondati (decorticati o pilati) perlati, soltanto spezzati o schiacciati:	
B.I.; C.I.; D.I.	Frumento	1% in peso
B.II.; C.II.; D.II.	Segala	1% in peso
B.III.; C.III.; D. III.	Orzo	1,2% in peso
B.IV.; C.IV.; D. IV.	Avena	1,2% in peso
B.V.; C.V.; D.V.	Granturco	1,5% in peso
12.01	Semi e frutti oleosi, anche frantumati . . .	1% in peso
ex 15.03	Oleostearina; olio di strutto e oleomargarina non emulsionata, non mescolati nè altrimenti preparati	2% in peso
15.04	Grassi e oli di pesci e di mammiferi marini anche raffinati	2% in peso
15.06	Altri grassi ed oli animali (olio di piedi di bue, grassi di ossa, ecc.)	2% in peso

Voce della tariffa doganale n.	Denominazione delle merci	Misura del calo annuo
1	2	3
15.07	Oli vegetali fissi, fluidi e concreti, greggi, depurati o raffinati	2% in peso
15.08	Oli animali o vegetali, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o in altro modo modificati	2% in peso
15.09	Degras	2% in peso
15.10	Acidi grassi industriali, oli acidi di raffinazione, alcoli grassi industriali	2% in peso
ex 15.12	Oli e grassi animali o vegetali parzialmente idrogenati	2% in peso
ex 15.17	Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali, liquidi o concreti	2% in peso
16.01	Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue	5% in peso
ex 18.01	Cacao in grani, non torrefatto, anche infranto	1% in peso
20.06	Frutta altrimenti preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri o di alcole:	
A	Frutta a guscio comprese le arachidi tostate	1% in peso
	Altre:	
B.I.	con aggiunta di alcole:	
	— in recipienti di legno	4% in peso
	— in altri recipienti	1% in peso
22.05	Vini di uve fresche e mosti di uve fresche mutizzati con alcole (mistelle):	
	— in recipienti di legno	4% in peso
	— in altri recipienti	1% in peso
22.06	Vermut ed altri vini di uve fresche aromatizzati con parti di piante o con sostanze aromatiche:	
	— in recipienti di legno	4% in peso
	— in altri recipienti	1% in peso
22.07	Sidro, sidro di pere, idromele ed altre bevande fermentate:	
	— in recipienti di legno	4% in peso
	— in altri recipienti	1% in peso
22.08	Alcole etilico non denaturato di 80° e più, alcole etilico denaturato di qualsiasi gradazione:	
	— in recipienti di legno	4% in volume anidro
	— in altri recipienti	1% in volume anidro
22.09	Alcole etilico non denaturato di meno di 80°; acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche; preparazioni alcoliche composte (dette « estratti concentrati ») per la fabbricazione delle bevande:	
	— in recipienti di legno	4% in volume anidro
	— in altri recipienti	1% in volume anidro
22.10	Aceti commestibili e loro succedanei commestibili:	
	— in recipienti di legno	4% in peso
	— in altri recipienti	1% in peso
ex 27.07; ex B	Oli aromatici assimilati ai sensi della nota 2 del capitolo 27, distillanti più del 65% del loro volume fino a 250°C (comprese le miscele di benzine e di benzolo)	1% in peso
ex 27.07; ex G	Estratti aromatici del petrolio e prodotti di composizione simile	1% in peso
27.09	Oli greggi di petrolio e di materiali bituminosi	1% in peso
ex 27.10	Oli di petrolio e di minerali bituminosi (diversi dagli oli greggi); preparazioni non nominate nè comprese altrove, contenenti, in peso, una quantità di olio di petrolio o di minerali bituminosi superiore od uguale al 70% e delle quali detti oli costituiscono il componente base:	
ex A	— Oli leggeri e preparazioni, definiti nei paragrafi A e B delle note complementari al capitolo 27, esclusa l'acqua ragia minerale	4% in peso

Voce della tariffa doganale n.	Denominazione delle merci	Misura del calo annuo
1	2	3
ex A; B; C	— Acqua ragia minerale, oli medi, oli pesanti, o preparazioni, definiti nei paragrafi da C ad H delle note complementari al capitolo 27	1% in peso
ex 27.11	Idrocarburi aciclici, saturi o non saturi, a 3 o 4 atomi di carbonio, liquefatti	4% in peso
27.12	Vaselina	1% in peso
ex 27.13	Paraffina cera di petrolio o di materiali bituminosi, ozocerite, ceresina, residui paraffinosi, anche colorati	1% in peso
ex 27.14; ex C	Estratti aromatici del petrolio e prodotti di composizione simile	1% in peso
ex 29.01; ex B; ex D	Cicloesano, benzolo, toluolo, xilolo, stirolo monomero, etilbenzolo, cumene	4% in peso
ex 29.02; ex A	Cloruro di etile, dicloroetano, cloruro di vinile mon., tricloroetilene	4% in peso
ex 29.02	Tetracloroetano, percloroetilene	2% in peso
ex 29.04; ex A	Alcoli metilico (metanolo), propilico, isopropilico, butilico, isobutilico	4% in volume anidro
ex 29.11	Acetaldeide	4% in peso
ex 29.13; ex A; I	Monochetoni (acetone, metiletilchetone, metilisobutilchetone)	4% in peso
ex 29.14	Acetato vin. mon.	4% in peso
ex 29.27	Acrilonitrile	4% in peso
ex 38.19 E	Alchilbenzoli in miscela	2% in peso

Visto, *il Ministro per le finanze*
TANASSI

TABELLA B

CALI TECNICI

Note:

1) Per « operazioni semplici » (colonna 3) si intendono gli spostamenti e le manipolazioni di cui le merci possono formare oggetto (travaso, carico, scarico, cernita, miscelazione, ecc.) E' considerata operazione semplice anche l'apertura temporanea dei contenitori, recipienti ed involucri di cui all'art. 5 del decreto, contenenti prodotti volatili.

2) Quando nella colonna 3 sono indicate più operazioni semplici la corrispondente misura del calo si riferisce ad ogni singola operazione

3) Quando nella colonna 3 è indicata l'operazione del trasporto, la corrispondente misura del calo si riferisce all'operazione considerata nell'intero ciclo di svolgimento, compresi cioè il carico, lo scarico ed i travasi. A tale misura può essere cumulata, a norma dell'art. 3 del decreto, quella dell'eventuale calo naturale in relazione alla durata del trasporto.

Voce della tariffa doganale n.	Denominazione delle merci	Tipo di operazione	Misura del calo
1	2	3	4
ex 04.04; E; I; a	Grana, pecorino, altri . . .	Operazioni semplici	0,5% in peso
10.01	Frumento, compreso quello segalato	Id.	1% in peso
10.02	Segala	Id.	1% in peso
10.03	Orzo	Id.	1% in peso
10.04	Avena	Id.	1% in peso
10.05	Granturco	Id.	1,3% in peso
ex 11.02	Cereali mondati (decorticati o pilati), perlati, soltanto spezzati o schiacciati:		
B.I.; C.I.; D.I.	Frumento	Id.	1% in peso
B.II.; C.II.; D.II.	Segala	Id.	1% in peso
B.III.; C.III.; D.III.	Orzo	Id.	1% in peso
B.IV.; C.IV.; D.IV.	Avena	Id.	1% in peso
B.V.; C.V.; D.V.	Granturco	Id.	1,3% in peso
12.01	Semi e frutti oleosi, anche frantumati	Id.	1% in peso

Voce della tariffa doganale n.	Denominazione delle merci	Tipo di operazione	Misura del calo
1	2	3	4
20.06 B.I.	Frutta altrimenti preparate e conservate anche con aggiunta di zucchero o alcole altre:		
	con aggiunta di alcole . .	1) Operazioni semplici	0,3% in peso
		2) Trasporto:	
		- via mare o via acque interne	1% in peso
		- stradale, per ferrovia o per altre vie	0,5% in peso
22.08	Alcole etilico non denaturato di 80° e più; alcole etilico denaturato di qualsiasi gradazione	1) Operazioni semplici	0,3% in volume anidro
22.09	Alcole etilico non denaturato di meno di 80° acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche preparazioni alcoliche composte (dette «estratti concentrati») per la fabbricazione delle bevande	2) Trasporto:	
		- via mare o via acque interne	2% in volume anidro
		- stradale, per ferrovia o per altre vie	0,5% in volume anidro
		1) Operazioni semplici	0,2% in peso
ex 27.07; ex B	Oli aromatici assimilati, ecc.	2) Trasporto:	
ex 27.07; ex G	Estratti aromatici del petrolio e prodotti di composizione simile	- via mare o via acque interne	1% in peso
		- stradale, per ferrovia o per altre vie	0,5% in peso
27.09	Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi	1) Operazioni semplici	0,2% in peso
		2) Trasporto:	
		- via mare o via acque interne o a mezzo tubazioni	1% in peso
		- stradale, per ferrovia o per altre vie	0,5% in peso
ex 27.10	Oli di petrolio o di minerali bituminosi (diversi dagli oli greggi); preparazioni non nominate nè comprese altrove contenenti, in peso, una quantità di olio di petrolio o di minerali bituminosi superiore od uguale al 70% e delle quali detti oli costituiscono il componente base:		
ex A	Oli leggeri e preparazioni definiti nei paragrafi A e B delle note complementari al capitolo 27 esclusa l'acqua ragia minerale	1) Operazioni semplici	0,2% in peso
		2) Trasporto:	
		- via mare o via acque interne ovvero a mezzo tubazioni	2% in peso
		- stradale, per ferrovia o per altre vie	0,5% in peso
ex A; B; C	Acqua ragia minerale, oli medi, oli pesanti e preparazioni definiti nei paragrafi da C ad H delle note complementari al capitolo 27	1) Operazioni semplici	0,2% in peso
		2) Trasporto:	
		- via mare o via acque interne ovvero a mezzo tubazioni	1% in peso
		- stradale, per ferrovia o per altre vie	0,5% in peso
ex 27.11	Idrocarburi aciclici saturi o non saturi, a 3 o 4 atomi di carbonio, liquefatti	1) Operazioni semplici	0,2% in peso
		2) Trasporto:	
		- via mare o via acque interne ovvero a mezzo tubazioni	2% in peso
		- stradale, per ferrovia o per altre vie	0,5% in peso

Voce della tariffa doganale n.	Denominazione delle merci	Tipo di operazione	Misura del calo
1	2	3	4
27.12	Vaselina	1) Operazioni semplici	0,2% in peso
ex 27.13	Paraffina, cere di petrolio o di materiali bituminosi, ozocerite, ceresina, residui paraffinosi anche colorati	2) Trasporto: - via mare o via acque interne ovvero a mezzo tubazioni	1% in peso
ex 27.14; ex C	Estratti aromatici del petrolio e prodotti di composizione simile	- stradale, per ferrovia o per altre vie	0,5% in peso
ex 29.01; ex D	Cicloesano, benzolo, toluolo, xilolo, stirolo, monomero, etilbenzolo, cumene	1) Operazioni semplici	0,3% in peso
		2) Trasporto: - via mare o via acque interne ovvero a mezzo tubazioni	2% in peso
		- stradale, per ferrovia o per altre vie	0,5% in peso
ex 29.02	Cloruro di etile, dicloroetano, cloruro di vinile, tetracloroetano, percloroetilene, tricloroetilene	1) Operazioni semplici	0,3% in peso
		2) Trasporto: - via mare o via acque interne ovvero a mezzo tubazioni	2% in peso
		- stradale, per ferrovia o per altre vie	0,5% in peso
ex 29.04; ex A	Alcoli metilico (metanolo), propilico, isopropilico, butilico e isobutilico	1) Operazioni semplici	0,3% in volume anidro
		2) Trasporto: - via mare o via acque interne ovvero a mezzo tubazioni	2% in volume anidro
		- stradale, per ferrovia o per altre vie	0,5% in volume anidro
ex 29.11	Acetaldeide	1) Operazioni semplici	0,3% in peso
ex 29.13; ex A; I	Monochetoni (acetone metiletilchetone, metilisobutilchetone)	2) Trasporto: - via mare o via acque interne ovvero a mezzo tubazioni	2% in peso
ex 29.14	Acetato vin. mon.		
ex 29.27	Acrilonitrile	- stradale, per ferrovia o per altre vie	0,5% in peso
ex 38.19 E	Alchilbenzoli in miscela . .	1) Operazioni semplici	0,2% in peso
		2) Trasporto: - via mare o via acque interne ovvero a mezzo tubazioni	1% in peso
		- stradale, per ferrovia o per altre vie	0,5% in peso

Visto, *il Ministro per le finanze*
TANASSI

(10226)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1974.

Adeguamento delle retribuzioni dei portieri e degli altri lavoratori addetti alla pulizia e custodia degli immobili adibiti ad uso di abitazione ed altri usi.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 4 febbraio 1958, n. 23, sul conglobamento e perequazioni salariali in favore dei portieri ed altri lavoratori addetti alla pulizia e custodia di stabili urbani;

Visto l'art. 3 della legge sopracitata che demanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale l'adeguamento delle retribuzioni dei lavoratori di cui sopra nel caso di variazioni del costo della vita;

Vista la nota n. 24993 in data 13 novembre 1974 con la quale l'Istituto centrale di statistica comunica che l'indennità di contingenza per i lavoratori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura ha subito la variazione di 15 punti in aumento a decorrere dal 1° novembre 1974;

Visti i decreti ministeriali 10 ottobre 1958, 5 novembre 1960, 31 marzo 1961, 23 ottobre 1961, 5 marzo 1962, 20 giugno 1962, 2 ottobre 1962, 2 gennaio 1963, 14 marzo 1963, 4 luglio 1963, 9 ottobre 1963, 12 dicembre 1963, 16 marzo 1964, 4 giugno 1964, 28 settembre 1964, 4 dicembre 1964, 4 marzo 1965, 4 giugno 1965, 23 settembre 1965, 10 dicembre 1965, 30 marzo 1966, 22 giugno 1966, 22 marzo 1967, 8 maggio 1967, 16 settembre 1967, 1° dicembre 1967, 3 maggio 1968, 30 agosto 1968, 5 marzo 1969, 4 giugno 1969, 20 ottobre 1969, 3 gennaio 1970, 7 aprile 1970, 20 maggio 1970, 3 settembre 1970, 25 gennaio 1971, 22 marzo 1971, 28 giugno 1971, 10 settembre 1971, 28 febbraio 1972, 10 aprile 1972, 12 giugno 1972, 29 settembre 1972, 15 dicembre 1972, 15 maggio 1973, 23 giugno 1973, 9 ottobre 1973, 29 dicembre 1973, 2 maggio 1974, 28 giugno 1974 e 26 novembre 1974, con i quali si è provveduto all'adeguamento della scala mobile per effetto dell'art. 3 della legge 4 febbraio 1958, n. 23;

Ritenuta la necessità di provvedere alla variazione come sopra intervenuta;

Decreta:

Art. 1.

Con decorrenza 1° novembre 1974, ai minimi di retribuzione spettante, ai sensi della legge 4 febbraio 1958, n. 23, ai portieri che prestino la loro opera di vigilanza, custodia e pulizia, o soltanto di vigilanza e custodia, ed ai lavoratori addetti alla pulizia con rapporto continuativo degli immobili adibiti ad uso abitazione ed altri usi, compresi quelli di cooperative a contributo statale e di istituti autonomi per le case popolari, nella misura fissata dai contratti integrativi provinciali, sono apportati i seguenti aumenti giornalieri:

1ª *zona* (Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto e Venezia Giulia, compreso Trieste, Trentino-Alto Adige, Emilia, Toscana, Lazio, Napoli, Palermo):

Portieri . . . . L. 228,60
Addetti alla pulizia . . . . » 214,50

2ª *zona* (Marche, Umbria, Abruzzi, Molise, Campania, escluso Napoli, Puglie, Lucania, Calabria, Sicilia, escluso Palermo, Sardegna):

Portieri . . . . L. 196,50
Addetti alla pulizia . . . . » 184,50

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1974

Il Ministro: TOROS

(10273)

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1974.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Lecce.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la delibera n. 112 del 17 febbraio 1968 con cui l'amministrazione provinciale di Lecce ha chiesto la classificazione a provinciale della strada « Acquarica del Capo-Ruffano-innesto strada statale n. 476 », della estesa di km 7 + 060;

Visto il voto n. 137 del 7 maggio 1974 con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso al riguardo parere favorevole;

Ritenuto che la suddetta strada può, pertanto, essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958 n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada di cui alle premesse, dell'estesa di km 7 + 060 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario) è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 dicembre 1974

Il Ministro: BUCALOSSI

(3)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1974.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « Expomotor '75 III Salone », in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « Expomotor '75 III Salone », che avrà luogo a Milano dal 27 febbraio al 3 marzo 1975 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 18 dicembre 1974

p. *Il Ministro*: CARENINI

(10187)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1974.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « VII Sivel - Salone italiano dei vini e dei liquori », in Napoli.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « VII Sivel - Salone italiano dei vini e dei liquori », che avrà luogo a Napoli dal 25 gennaio al 2 febbraio 1975, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 18 dicembre 1974

p. *Il Ministro*: CARENINI

(10178)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1974.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « VI Catering - Salone nazionale dei prodotti per alberghi, convivenze bar e ristoranti », in Napoli.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « VI Catering - Salone nazionale dei prodotti per alberghi, convivenze bar e ristoranti », che avrà luogo a Napoli dal 25 gennaio al 2 febbraio 1975, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 18 dicembre 1974

p. *Il Ministro*: CARENINI

(10177)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1974.

Proroga al 31 gennaio 1975 ed al 31 marzo 1975 del termine ultimo per la presentazione delle denuncie delle superfici seminate a grano duro nell'annata agraria 1974-75, rispettivamente per le semine autunno-invernali e per le semine primaverili.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale in data 22 novembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 311 del 29 novembre 1974, concernente l'obbligo per i produttori di grano duro di presentare le denuncie delle superfici investite a tale cereale nell'annata agraria 1974-75, ai fini dell'acquisizione del diritto all'integrazione di prezzo prevista dalle norme comunitarie in favore del grano duro;

Ritenuta l'opportunità di prorogare il termine di scadenza per la presentazione di dette denuncie, già fissato al 31 dicembre 1974 con il decreto ministeriale di cui sopra;

Ritenuta, altresì, l'opportunità di considerare, a tal fine, le semine primaverili, effettuate in talune zone di produzione;

Decreta:

Art. 1.

Il termine ultimo di scadenza per la presentazione delle denuncie relative alle superfici investite a grano duro nell'annata agraria 1974-75 è prorogato al 31 gennaio 1975.

Tuttavia, tale termine, limitatamente alle denuncie concernenti le superfici investite con varietà di grano duro adatte alla semina primaverile, è prorogato al 31 marzo 1975.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1974

Il Ministro: MARCORA

(10274)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1974:

Cornia Mario, notaio residente nel comune di Camugnano, distretto notarile di Bologna, è trasferito nel comune di Bologna.

Orso Luigi, notaio residente nel comune di Lavello, distretto notarile di Melfi, è trasferito nel comune di Lavagna, distretto notarile di Genova.

Leone Carmelo, notaio residente nel comune di Palazzolo Acreide, distretto notarile di Siracusa, è trasferito nel comune di Lentini, stesso distretto.

(10329)

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1974:

Giorgi Oscar, notaio residente nel comune di Foiano della Chiana, distretto notarile di Arezzo, è trasferito nel comune di Sansepolcro, stesso distretto.

Faedda Mario, notaio residente nel comune di Ploaghe, distretto notarile di Sassari, è trasferito nel comune di Ittiri, stesso distretto.

Ottaviano Vincenzo, notaio residente nel comune di Monterosso Almo, distretto notarile di Ragusa, è trasferito nel comune di Ragusa.

Sergi Consolato Romano, notaio residente nel comune di S. Stefano di Aspromonte, distretto notarile di Reggio Calabria, è trasferito nel comune di Motta San Giovanni, stesso distretto.

Lo Presti Giuseppe, notaio residente nel comune di Geraci Siculo, distretto notarile di Termini Imerese, è trasferito nel comune di Cerda, stesso distretto.

Viscardini Sergio, notaio residente nel comune di San Mauro Castelverde, distretto notarile di Termini Imerese, è trasferito nel comune di Porto Tolle, distretto notarile di Rovigo.

Dei Rossi Furio, notaio residente nel comune di Moggio Udinese, distretto notarile di Udine, è trasferito nel comune di Trieste.

(10330)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Noli massimi per emigranti

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'EMIGRAZIONE E DEGLI AFFARI SOCIALI

Visto l'art. 31 del testo unico dei provvedimenti sull'emigrazione, approvato con regio decreto-legge 13 novembre 1919, n. 2205, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modifiche;

Raccolte le proposte dei vettori di emigranti;

Esaminati i pareri delle competenti autorità;

Sentito il parere della commissione consultiva per i problemi dei trasporti nel settore dell'emigrazione;

Determina:

1. — Per il periodo 1° maggio-31 agosto 1974 i noli massimi di terza classe, con sistemazioni in cameroni o cabine con più di sei posti, da praticarsi per il trasporto transoceanico degli emigranti in partenza da porti italiani con navi di qualsiasi bandiera, aventi età non superiore ai 25 anni e con velocità reale non inferiore a 14 miglia, sono fissati come segue:

Sud America:

Brasile	Lit. 180.000
Plata	» 193.500

Centro America-Sud Pacifico:

La Guaira	Lit. 175.700
Barranquilla-Cristobal	» 192.400
Buenaventura-Punà-Guayaquil	» 238.150
Callao-Habana-Acapulco	» 259.000
Valparaiso ed altri scali del Cile	» 293.300

Sud Africa (via Gilbilterra, fino a quando non sarà riaperto al traffico marittimo il canale di Suez):

Capetown	Lit. 190.350
Durban	» 194.500
Beira	» 201.750

Australia (via Gibilterra, fino a quando non sarà riaperto al traffico marittimo il canale di Suez):

Freemantle	Lit. 377.500
Melbourne-Adelaide	» 386.800
Sydney	» 398.300
Brisbane	» 407.700
Cairns	» 420.150

2. — Per le altre navi autorizzate al servizio di emigrazione non aventi sia pure uno solo dei due requisiti di età e di velocità, di cui al precedente n. 1, i noli vengono fissati come segue:

Sud America:

Brasile	Lit. 170 600
Plata	» 183.000

Centro America-Sud Pacifico:

La Guaira	Lit. 168.500
Barranquilla-Cristobal	» 182.000
Buenaventura-Punà-Guayaquil	» 227.750
Callao-Habana-Acapulco	» 245.500
Valparaiso ed altri scali del Cile	» 278.700

Sud Africa (via Gibilterra, fino a quando non sarà riaperto al traffico marittimo il canale di Suez):

Capetown	Lit. 176 800
Durban	» 183 000
Beira	» 188.250

Australia (via Gibilterra, fino a quando non sarà riaperto al traffico marittimo il canale di Suez):

Freemantle	Lit 345 250
Melbourne-Adelaide	» 358 800
Sydney	» 366.000
Brisbane	» 371.250
Cairns	» 386.000

3. — Per le navi di cui ai punti 1 e 2, in aggiunta ai noli sopraspecificati, vengono autorizzate le seguenti maggiorazioni:

Per le destinazioni sulla linea per il Centro America-Sud Pacifico, sino a Cristobal:

a) Lit. 21.000 per le sistemazioni in cabine comuni che abbiano non più di sei posti, la cubatura individuale non inferiore a mc 3.80 e siano fornite di lavandino con acqua corrente e specchio, di un sedile (anche pieghevole) per ogni due persone, di un attaccapanni monoposto per ciascun convivente e di un armadietto individuale e di un armadio unico di adeguata capacità;

b) Lit. 23.000, 25.000, 27.000, 32.000, per le sistemazioni in cabine comuni, aventi le stesse predette caratteristiche, rispettivamente a seconda che le dette cabine siano a cinque, quattro, tre, due posti;

c) Lit. 49.000 per le sistemazioni in cabine tipo speciale o intercambiabili da tre a quattro posti, le quali siano dotate di docce e gabinetti privati;

d) Lit. 66.000 per le sistemazioni in cabine di tipo speciale o intercambiabili che abbiano non più di due posti, aventi le stesse predette caratteristiche.

Per le destinazioni sulla linea per il Centro America-Sud Pacifico oltre Cristobal e per quelle sulla linea per l'Australia:

Lit. 21.000, 24.000, 27.000, 30.000, 36.500, rispettivamente per le sistemazioni in cabine comuni di cui alle lettere *a*) e *b*);

Lit. 54.500, 71.500, rispettivamente per le sistemazioni in cabine di tipo speciale o intercambiabili di cui alle lettere *c*) e *d*).

Per le destinazioni sulla linea per il Sud America e per quelle sulla linea per il Sud Africa:

Lit. 21.000, 23.500, 26.000, 28.000, 34.000, rispettivamente per le sistemazioni in cabine comuni di cui alle lettere *a*) e *b*);

Lit. 52.000, 68.500, rispettivamente per le sistemazioni in cabine di tipo speciale o intercambiabili di cui alle lettere *c*) e *d*).

4. — Per le navi « Galileo Galilei », « Guglielmo Marconi », « Federico C. » e « Eugenio C. », riconosciute di categoria superiore, potrà essere esatto, oltre ai noli di cui al punto 1, un supplemento nella misura di Lit. 5.000, per le sistemazioni in camerone ed in cabine a più di sei posti.

In aggiunta ai noli base (nolo più supplemento, come sopra specificato) vengono autorizzate le seguenti maggiorazioni:

a) Lit. 15.000 per le sistemazioni in cabine comuni sino a sei posti (per tutte le destinazioni).

Per le destinazioni sulla linea per il Centro America-Sud Pacifico, sino a Cristobal:

b) Lit. 31.000 per le sistemazioni in cabine comuni che abbiano non più di sei posti, la cubatura individuale non inferiore a mc 3.80 e siano fornite di lavandino con acqua corrente e specchio, di un sedile (anche pieghevole) per ogni due persone, di un attaccapanni monoposto per ciascun convivente e di un armadietto individuale e di un armadio unico di adeguate capacità;

c) Lit. 33.000, 35.000, 37.000, 43.000, per le sistemazioni in cabine comuni, aventi le stesse predette caratteristiche rispettivamente a seconda che le dette cabine siano a cinque, quattro, tre, due posti;

d) Lit. 63.000 per le sistemazioni in cabine di tipo speciale o intercambiabili da tre a quattro posti e che siano dotate di docce e gabinetti privati;

e) Lit. 80.000 per le sistemazioni in cabine di tipo speciale o intercambiabili che abbiano non più di due posti, aventi le stesse predette caratteristiche.

Per le destinazioni sulla linea per il Centro America-Sud Pacifico, oltre Cristobal e per quelle sulla linea per l'Australia:

Lit. 31.000, 34.000, 37.000, 40.000, 47.500, rispettivamente per le sistemazioni in cabine comuni di cui alle lettere *b*) e *c*);

Lit. 68.500, 85.500, rispettivamente per le sistemazioni in cabine di tipo speciale o intercambiabili di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Per le destinazioni sulla linea per il Sud America e per quelle sulla linea per il Sud Africa:

Lit. 31.000, 33.500, 36.000, 38.500, 45.000, rispettivamente per le sistemazioni in cabine comuni di cui alle lettere *b*) e *c*);

Lit. 66.000, 82.500, rispettivamente per le sistemazioni in cabine di tipo speciale o intercambiabili di cui alle lettere *d*) ed *e*).

5. — Il vettore dovrà precisare, in occasione di ciascuna partenza, il numero delle cabine intercambiabili che intende declassare.

6. — In tutti i noli suddetti deve intendersi compresa la tassa portuale di cui al regio decreto-legge 15 settembre 1923, n. 1997, e successive modifiche.

7. — Il vettore che esplica il servizio per l'Australia è autorizzato ad esigere un supplemento di Lit. 5.000 dagli emigranti destinati ad Adelaide, ove la nave non faccia scalo in quel porto. Tale supplemento si intende a rimborso delle spese di viaggio via terra dal porto di sbarco alla suddetta destinazione da effettuarsi a cura e sotto la responsabilità del vettore stesso.

8. — Per la linea del Nord America (Stati Uniti e Canada), mentre si fa riserva di stabilire il nolo massimo, si consente in via di ulteriore esperimento che ciascuna compagnia di navigazione continui a praticare, a seconda delle navi, il nolo libero commerciale notificato ed accertato dal Ministero degli affari esteri in sede di autorizzazione per il trasporto degli emigranti.

Roma, addì 21 dicembre 1974

Il direttore generale: FALCHI

(10251)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1974, registro n. 83 Istruzione, foglio n. 284, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato, proposto in data 26 giugno 1966 dal prof. Pagano Antonio, avverso la tabella di valutazione dei titoli stabilita dal consiglio di amministrazione dell'istituto professionale per l'agricoltura di Salerno per il conferimento degli incarichi e supplenze per l'anno scolastico 1966-67.

(10255)

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1974, registro n. 71 Istruzione, foglio n. 58, sono stati dichiarati respinti i ricorsi straordinari prodotti rispettivamente in data 10 ottobre 1970, 16 settembre 1970, 2 agosto 1970 e 10 novembre 1970 dai professori Cospito Antonio, Occorsio Geppino, Scattarella Michele e Stanziano Vincenzo, avverso i provvedimenti ministeriali con i quali i predetti sono stati esclusi dal concorso a ottocentocinquanta posti di presidi nelle scuole medie indetto con decreto ministeriale 29 gennaio 1969.

(10167)

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1974, registro n. 79 Istruzione, foglio n. 100, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dal prof. Salemi Leopoldo, avverso il decreto 3 gennaio 1967, n. 1/C, con il quale il provveditore agli studi di Caltanissetta ha accolto il ricorso del prof. D'Anna Pasquale, avverso la nomina del ricorrente a supplente annuale di disegno per n. 4 ore settimanali d'insegnamento nella sezione staccata di Mussomeli dell'istituto tecnico commerciale e per geometri di Caltanissetta.

(10169)

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1974, registro n. 79 Istruzione, foglio n. 98, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dal prof. De Rosa Giovanni, avverso la decisione in data 29 luglio 1964 della commissione provinciale funzionante presso il provveditorato agli studi di Caserta a norma dello art. 5 della legge 19 marzo 1955, n. 160, di reiezione di un precedente ricorso dell'interessato in materia di valutazione dei titoli esibiti per l'inclusione nella graduatoria provinciale degli aspiranti non abilitati all'insegnamento della ragioneria.

(10170)

Con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1974, registro n. 79 Istruzione, foglio n. 101, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dalla prof.ssa Artese Passeri Marcella, per l'annullamento della decisione adottata il 15 dicembre 1972 dalla commissione provinciale operante presso il provveditorato agli studi di Pescara, ex art. 11 della legge 13 giugno 1969, numero 282, in materia di graduatoria degli aspiranti ad incarico d'insegnamento della lingua spagnola.

(10256)

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1974, registro n. 71 Istruzione, foglio n. 101, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto il 5 marzo 1971 dal prof. Bucci Aldo, avverso il decreto ministeriale 8 settembre 1970, n. 9693, con cui è stato respinto il ricorso gerarchico proposto contro il provvedimento disciplinare della censura.

(10166)

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1974, registro n. 71 Istruzione, foglio n. 105, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto il 19 gennaio 1970 dal prof. Nasti Giuseppe, avverso la decisione 24 ottobre 1969, n. 8112, adottata dalla commissione ricorsi operante presso il provveditorato agli studi di Salerno, circa la mancata valutazione di sei punti relativi al servizio militare prestato dal 14 marzo 1944 al 26 settembre 1944.

(10168)

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1974, registro n. 79 Istruzione, foglio n. 97, è stato accolto il ricorso straordinario proposto dal sig. Rizza Giovanni, avverso il provvedimento n. 10715 del 26 settembre 1970, adottato dal provveditore agli studi di Ragusa, sul ricorso del sig. Frasca Antonino, nei riguardi dell'esito del concorso ad un posto di aiutante tecnico presso l'istituto tecnico commerciale e per geometri di Modica.

(10257)

Smarrimento di diplomi originali di laurea

Il dott. Epifanio Li Calzi, nato a Sperlinga (Enna) il 22 maggio 1939, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in architettura conseguito presso il Politecnico di Milano il 27 marzo 1969.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(10162)

Il dott. Silvio Giannelli, nato a Bari il 27 gennaio 1908, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in ingegneria industriale, sottosezione meccanica, conseguito presso il Politecnico di Milano il 9 novembre 1938.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(10163)

Il dott. Franco Mereghetti, nato ad Abbiategrasso l'8 ottobre 1929, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lettere conseguito presso l'Università di Milano il 25 febbraio 1956.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(10164)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Soverato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 23 dicembre 1974, il comune di Soverato (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 478.133.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10/M)

Autorizzazione al comune di Isola del Liri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1974, il comune di Isola del Liri (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 192.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5423/M)

Autorizzazione al comune di Matino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1974, il comune di Matino (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 217.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5424/M)

Autorizzazione al comune di Amelia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1974, il comune di Amelia (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 174.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5425/M)

Autorizzazione al comune di Portomaggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1974, il comune di Portomaggiore (Ferrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 153.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5426/M)

Autorizzazione al comune di Casalmaggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1974, il comune di Casalmaggiore (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 106.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5427/M)

Autorizzazione al comune di Castelfidardo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1974, il comune di Castelfidardo (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 314.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5428/M)

Autorizzazione al comune di Orbetello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1974, il comune di Orbetello (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 179.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5429/M)

Autorizzazione al comune di Tricase d assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1974, il comune di Tricase (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 369.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5430/M)

Autorizzazione al comune di Pescia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1974, il comune di Pescia (Pistoia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 455.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5431/M)

Autorizzazione al comune di Livorno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1974, il comune di Livorno viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.128.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5432/M)

Autorizzazione al comune di Urbana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1974, il comune di Urbana (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.939.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5433/M)

Autorizzazione al comune di Polverara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1974, il comune di Polverara (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.336.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5434/M)

Autorizzazione al comune di Conselve ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1974, il comune di Conselve (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.591.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5435/M)

Autorizzazione al comune di Codevigo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1974, il comune di Codevigo (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.159.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5436/M)

Autorizzazione al comune di Cinto Euganeo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1974, il comune di Cinto Euganeo (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.912.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5437/M)

Autorizzazione al comune di Barbona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1974, il comune di Barbona (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.601.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5438/M)

Autorizzazione al comune di San Pietro Vernotico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1974, il comune di San Pietro Vernotico (Brindisi) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 542.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5439/M)

Autorizzazione al comune di Albettone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1974, il comune di Albettone (Vicenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5440/M)

Autorizzazione al comune di Villamarzana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1974, il comune di Villamarzana (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 49.557.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5441/M)

Autorizzazione al comune di Villadose ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1974, il comune di Villadose (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 88.567.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5442/M)

Autorizzazione al comune di Corbola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1974, il comune di Corbola (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 61.572.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5443/M)

Autorizzazione al comune di Ramiseto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1974, il comune di Ramiseto (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 109.975.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5444/M)

Autorizzazione al comune di Montecchio Emilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1974, il comune di Montecchio Emilia (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.289.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5445/M)

Autorizzazione al comune di Collagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1974, il comune di Collagna (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 48.930.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5446/M)

Autorizzazione al comune di Castelnovo di Sotto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1974, il comune di Castelnovo di Sotto (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 97.428.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5447/M)

Autorizzazione al comune di Vighizzolo d'Este ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1974, il comune di Vighizzolo d'Este (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.973.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5448/M)

Autorizzazione al comune di Tempio Pausania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 19 dicembre 1974, il comune di Tempio Pausania (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 377.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5449/M)

Autorizzazione al comune di Selargius ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 19 dicembre 1974, il comune di Selargius (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 174.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5450/M)

Autorizzazione al comune di San Vito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 19 dicembre 1974, il comune di San Vito (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5451/M)

Autorizzazione al comune di San Lazzaro di Savena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1974, il comune di San Lazzaro di Savena (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 86.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5452/M)

Autorizzazione al comune di Portici ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1974, il comune di Portici (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 893.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5453/M)

Autorizzazione al comune di Trani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1974, il comune di Trani (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.838.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5454/M)

Autorizzazione al comune di Recoaro Terme ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1974, il comune di Recoaro Terme (Vicenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 65.350.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5455/M)

Autorizzazione al comune di Nanto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1974, il comune di Nanto (Vicenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.524.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5456/M)

Autorizzazione al comune di Tavoleto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 19 dicembre 1974, il comune di Tavoleto (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 88.666.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5457/M)

Autorizzazione al comune di San Giustino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 19 dicembre 1974, il comune di San Giustino (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 94.996.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5458/M)

Autorizzazione al comune di Piegaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 19 dicembre 1974, il comune di Piegaro (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 65.761.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5459/M)

Autorizzazione al comune di Gualdo Cattaneo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 19 dicembre 1974, il comune di Gualdo Cattaneo (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 161.327.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5460/M)

Autorizzazione al comune di Fratta Todina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 19 dicembre 1974, il comune di Fratta Todina (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.194.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5461/M)

Autorizzazione al comune di Deruta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 19 dicembre 1974, il comune di Deruta (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 76.339.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5462/M)

Autorizzazione al comune di Massignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 19 dicembre 1974, il comune di Massignano (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.789.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5463/M)

Autorizzazione al comune di Ruffano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 19 dicembre 1974, il comune di Ruffano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 91.018.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5464/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 248

Corso dei cambi del 31 dicembre 1974 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	649,45	649,45	651,50	649,45	665 —	649,50	649,40	649,45	649,45	649,35
Dollaro canadese	656 —	656 —	656,75	656 —	674 —	656 —	655,70	656 —	656 —	657 —
Franco svizzero	255,10	255,10	258,80	255,10	246 —	255,10	256,50	255,10	255,10	258,65
Corona danese	115,30	115,30	115 —	115,30	114,45	115,30	115,50	115,30	115,30	115,56
Corona norvegese	124,40	124,40	125,25	124,40	123,50	124,40	125,50	124,40	124,40	124,85
Corona svedese	159,35	159,35	159,50	159,35	155 —	159,30	161 —	159,35	159,35	159,60
Fiorino olandese	258,50	258,50	260,25	258,50	258,25	258,50	258,50	258,50	258,50	260,95
Franco belga	18 —	18 —	17,95	18 —	17,85	18 —	18,10	18 —	18 —	17,95
Franco francese	148 —	148 —	145,50	148 —	143,90	148 —	145,75	148 —	148 —	146,20
Lira sterlina	1525 —	1525 —	1531 —	1525 —	1545 —	1525 —	1524 —	1525 —	1525 —	1522,75
Marco germanico	269 —	269 —	270 —	269 —	269,25	269 —	269,91	269 —	269 —	269,85
Scellino austriaco	37,90	37,90	37,95	37,90	37,50	37,90	37,75	37,90	37,90	38,15
Escudo portoghese	26,60	26,60	26,60	26,60	26,80	26,60	26,65	26,60	26,60	26,60
Peseta spagnola	11,62	11,62	11,65	11,62	11,70	11,62	11,60	11,62	11,62	11,58
Yen giapponese	2,16	2,16	2,20	2,16	2,22	2,16	2,165	2,16	2,16	2,16

Media dei titoli del 31 dicembre 1974

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	90,175
Redimibile 3,50 % 1934	100,150
» 3,50 % (Ricostruzione)	83,450
» 5 % (Ricostruzione)	85,975
» 5 % (Riforma fondiaria)	85,350
» 5 % (Città di Trieste)	87,325
» 5 % (Beni esteri)	84,400
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	83,300
» 5,50 % » » 1968-83	82,175
» 5,50 % » » 1969-84	85,475
» 6 % » » 1970-85	88,275
» 6 % » » 1971-86	87,225
» 6 % » » 1972-87	86,625
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	100,45
» » » 5 % 1977	99,25
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,45
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1975)	97,950
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	94,106
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	86,700
» 5 % (» 1° aprile 1978)	83,400
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	86 —
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	84,550
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	81,575
» poliennali 7 % 1978	92,400

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 31 dicembre 1974

Valuta	Cambio
Dollaro USA	649,425
Dollaro canadese	655,85
Franco svizzero	255,80
Corona danese	115,40
Corona norvegese	124,95
Corona svedese	160,175
Fiorino olandese	258,50
Franco belga	18,05
Franco francese	146,875
Lira sterlina	1524,50
Marco germanico	269,49
Scellino austriaco	37,825
Escudo portoghese	26,625
Peseta spagnola	11,61
Yen giapponese	2,162

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° giugno 1974 al 28 giugno 1974 all'importazione da Paesi terzi, da SAMA, da PTOM e da Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya, dei *prodotti di cui all'art. 1, lettera d)*, del regolamento n. 120/67/CEE (esclusi i *prodotti della voce doganale n. 23.07-B « foraggi melassati o zuccherati, ecc. »*) e dei prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 359/67/CEE a norma dei regolamenti (CEE) n. 1341/74, n. 1377/74, n. 1407/74, n. 1507/74 e n. 1612/74.

(in lire italiane per 100 kg)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi				SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya			
			dall'1-6-1974 al 5-6-1974	dal 6-6-1974 al 17-6-1974	dal 18-6-1974 al 26-6-1974	dal 27-6-1974 al 28-6-1974	dall'1-6-1974 al 5-6-1974	dal 6-6-1974 al 17-6-1974	dal 18-6-1974 al 26-6-1974	dal 27-6-1974 al 28-6-1974
07.06		Radici di manioca, d'arrow-root e di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o di inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma a sago:								
	07.06-300	A. radici di manioca, d'arrow-root e di salep, e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido, ad esclusione delle patate dolci	28,48 (1)	28,48 (1)	28,48 (1)	28,48 (1)	zero (1)	zero (1)	zero (1)	zero (1)
11.01-C	11.01-530	Farina di orzo	640,80	640,80	640,80	640,80	284,80	284,80	284,80	284,80
11.01-D	11.01-550	Farina di avena	1.217,52	1 217,52	1.217,52	1.217,52	861,52	861,52	861,52	861,52
11.01-E		Farina di granturco:								
	11.01-911	I. avente tenore di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5% in peso	1.043,08	1.043,08	1.043,08	1.043,08	687,08	687,08	687,08	687,08
	11.01-915	II. altra	567,46	567,46	567,46	567,46	389,46	389,46	389,46	389,46
11.01-F	11.01-920	Farina di riso	178,00	178,00	178,00	178,00	zero	zero	zero	zero
11.01-G	11.01-991	Farina di grano saraceno	356,00	356,00	356,00	356,00	zero	zero	zero	zero
11.01-H	11.01-992	Farina di miglio	1.026,70	1.026,70	1.026,70	1.026,70	848,70	848,70	848,70	848,70
11.01-IJ	11.01-993	Farina di scagliola	178,00	178,00	178,00	178,00	zero	zero	zero	zero
11.01-K	11.01-994	Farina di sorgo	1.308,66	1.127,10	1.308,66	1.127,10	1.130,66	949,10	1.130,66	949,10
11.01-L	11.01-995	Farine altre	178,00	178,00	178,00	178,00	zero	zero	zero	zero
11.02		Semole, semolini; cereali mondati, perlati, spezzati, schiacciati (compresi i fiocchi), esclusi il riso pilato, brillato, lucidato e quello spezzato; germi di cereali, anche sfarinati:								
		A. semole e semolini:								
	11.02-050	II. di segala	4.430,06	4 430,06	4.430,06	4.430,06	4.074,06	4.074,06	4.074,06	4.074,06
	11.02-070	III. di orzo	640,80	640,80	640,80	640,80	284,80	284,80	284,80	284,80
	11.02-090	IV. di avena	1.217,52	1 217,52	1.217,52	1.217,52	861,52	861,52	861,52	861,52

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi				Importazioni da: SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya			
			dall'1-6-1974 al 5-6-1974	dal 6-6-1974 al 17-6-1974	dal 18-6-1974 al 26-6-1974	dal 27-6-1974 al 28-6-1974	dall'1-6-1974 al 5-6-1974	dal 6-6-1974 al 17-6-1974	dal 18-6-1974 al 26-6-1974	dal 27-6-1974 al 28-6-1974
11.02 (*segue*)		V. di granturco:								
		a. aventi tenore di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5 %, in peso:								
	11.02-111	1. destinati alla industria della birra (2)	356,00	356,00	356,00	356,00	zero	zero	zero	zero
	11.02-114	2. altri	1.043,08	1.043,08	1.043,08	1.043,08	687,08	687,08	687,08	687,08
	11.02-117	b. altri	567,46	567,46	567,46	567,46	389,46	389,46	389,46	389,46
	11.02-130	VI. di riso	178,00	178,00	178,00	178,00	zero	zero	zero	zero
	11.02-191	VII. di grano saraceno	356,00	356,00	356,00	356,00	zero	zero	zero	zero
	11.02-192	VIII. di miglio	1.026,70	1.026,70	1.026,70	1.026,70	848,70	848,70	848,70	848,70
	11.02-193	IX. di sorgo	1.308,66	1.127,10	1.308,66	1.127,10	1.130,66	949,10	1.130,66	949,10
	11.02-195	X. altri	178,00	178,00	178,00	178,00	zero	zero	zero	zero
		B. cereali mondati (decorticati o pilati) anche tagliati o spezzati:								
		I. di orzo, di avena, di grano saraceno o di miglio:								
		a. mondati (decorticati o pilati):								
	11.02-210	1. di orzo	430,76	430,76	430,76	430,76	252,76	252,76	252,76	252,76
		2. di avena:								
	11.02-230	aa. avena spuntata . . .	665,72	665,72	665,72	665,72	487,72	487,72	487,72	487,72
	11.02-250	bb. altra	1.039,52	1.039,52	1.039,52	1.039,52	861,52	861,52	861,52	861,52
	11.02-271	3. di grano saraceno	178,00	178,00	178,00	178,00	zero	zero	zero	zero
	11.02-275	4. di miglio	1.509,44	1.509,44	1.509,44	1.509,44	1.331,44	1.331,44	1.331,44	1.331,44
		b. mondati e tagliati o spezzati (detti « Grütze » o « grutten »):								
	11.02-310	1. di orzo	430,76	430,76	430,76	430,76	252,76	252,76	252,76	252,76
	11.02-330	2. di avena	1.039,52	1.039,52	1.039,52	1.039,52	861,52	861,52	861,52	861,52
	11.02-371	3. di grano saraceno	178,00	178,00	178,00	178,00	zero	zero	zero	zero
	11.02-375	4. di miglio	1.509,44	1.509,44	1.509,44	1.509,44	1.331,44	1.331,44	1.331,44	1.331,44
		II. di altri cereali:								
	11.02-401	a. di frumento	662,87	662,87	662,87	662,87	484,87	484,87	484,87	484,87
	11.02-402	b. di segala	3.188,34	3.188,34	3.188,34	3.188,34	3.010,34	3.010,34	3.010,34	3.010,34
	11.02-403	c. di granturco	788,90	788,90	788,90	788,90	610,90	610,90	610,90	610,90
	11.02-404	d. di sorgo	1.951,59	1.666,79	1.951,59	1.666,79	1.773,59	1.488,79	1.773,59	1.488,79
	11.02-405	e. altri	178,00	178,00	178,00	178,00	zero	zero	zero	zero
		C. cereali perlati:								
	11.02-511	I. di frumento	761,13	761,13	761,13	761,13	583,13	583,13	583,13	583,13
	11.02-515	II. di segala	3.799,23	3.799,23	3.799,23	3.799,23	3.621,23	3.621,23	3.621,23	3.621,23

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi dall'1-6-1974 al 5-6-1974	Paesi terzi dal 6-6-1974 al 17-6-1974	Paesi terzi dal 18-6-1974 al 26-6-1974	Paesi terzi dal 27-6-1974 al 28-6-1974	SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya dall'1-6-1974 al 5-6-1974	SAMA... dal 6-6-1974 al 17-6-1974	SAMA... dal 18-6-1974 al 26-6-1974	SAMA... dal 27-6-1974 al 28-6-1974
11.02 (*segue*)	11.02-530	III. di orzo	751,16	751,16	751,16	751,16	395,16	395,16	395,16	395,16
	11.02-571	IV. di avena	943,40	943,40	943,40	943,40	765,40	765,40	765,40	765,40
	11.02-572	V. di granturco	788,90	788,90	788,90	788,90	610,90	610,90	610,90	610,90
	11.02-573	VI. di grano saraceno	178,00	178,00	178,00	178,00	zero	zero	zero	zero
	11.02-574	VII. di miglio	1.509,44	1.509,44	1.509,44	1.509,44	1.331,44	1.331,44	1.331,44	1.331,44
	11.02-575	VIII. di sorgo	1.951,59	1.666,79	1.951,59	1.666,79	1.773,59	1.488,79	1.773,59	1.488,79
	11.02-576	IX. altri	178,00	178,00	178,00	178,00	zero	zero	zero	zero
		D. cereali soltanto spezzati:								
	11.02-621	I. di frumento	549,66	549,66	549,66	549,66	371,66	371,66	371,66	371,66
	11.02-625	II. di segala	2.487,02	2.487,02	2.487,02	2.487,02	2.309,02	2.309,02	2.309,02	2.309,02
	11.02-640	III. di orzo	338,91	338,91	338,91	338,91	160,91	160,91	160,91	160,91
	11.02-660	IV. di avena	665,72	665,72	665,72	665,72	487,72	487,72	487,72	487,72
	11.02-681	V. di granturco	567,46	567,46	567,46	567,46	389,46	389,46	389,46	389,46
	11.02-682	VI. di grano saraceno	178,00	178,00	178,00	178,00	zero	zero	zero	zero
	11.02-683	VII. di miglio	1.026,70	1.026,70	1.026,70	1.026,70	848,70	848,70	848,70	848,70
	11.02-684	VIII. di sorgo	1.308,66	1.127,10	1.308,66	1.127,10	1.130,66	949,10	1.130,66	949,10
	11.02-685	IX. altri	178,00	178,00	178,00	178,00	zero	zero	zero	zero
		E. cereali schiacciati; fiocchi:								
		I. di orzo, di avena, di grano saraceno o di miglio:								
		a. cereali schiacciati:								
	11.02-710	1. di orzo	338,91	338,91	338,91	338,91	160,91	160,91	160,91	160,91
	11.02-730	2. di avena	665,72	665,72	665,72	665,72	487,72	487,72	487,72	487,72
	11.02-771	3. di grano saraceno	178,00	178,00	178,00	178,00	zero	zero	zero	zero
	11.02-775	4. di miglio	1.026,70	1.026,70	1.026,70	1.026,70	848,70	848,70	848,70	848,70
		b. fiocchi:								
	11.02-830	1. di orzo	672,13	672,13	672,13	672,13	316,13	316,13	316,13	316,13
	11.02-840	2. di avena	1.312,93	1.312,93	1.312,93	1.312,93	956,93	956,93	956,93	956,93
	11.02-851	3. di grano saraceno	356,00	356,00	356,00	356,00	zero	zero	zero	zero
	11.02-855	4. di miglio	1.854,05	1.854,05	1.854,05	1.854,05	1.498,05	1.498,05	1.498,05	1.498,05
		II. di altri cereali:								
	11.02-861	a. di frumento	1.012,46	1.012,46	1.012,46	1.012,46	656,46	656,46	656,46	656,46
	11.02-865	b. di segala	4.430,06	4.430,06	4.430,06	4.430,06	4.074,06	4.074,06	4.074,06	4.074,06
	11.02-891	c. di granturco	1.043,08	1.043,08	1.043,08	1.043,08	687,08	687,08	687,08	687,08
	11.02-892	d. di sorgo	2.351,74	2.031,34	2.351,74	2.031,34	1.995,74	1.675,34	1.995,74	1.675,34
		e. altri:								
	11.02-893	1. fiocchi di riso	356,00	356,00	356,00	356,00	zero	zero	zero	zero
	11.02-895	2. non nominati	356,00	356,00	356,00	356,00	zero	zero	zero	zero

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi				SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya			
			dall'1-6-1974 al 5-6-1974	dal 6-6-1974 al 17-6-1974	dal 18-6-1974 al 26-6-1974	dal 27-6-1974 al 28-6-1974	dall'1-6-1974 al 5-6-1974	dal 6-6-1974 al 17-6-1974	dal 18-6-1974 al 26-6-1974	dal 27-6-1974 al 28-6-1974
11.02 (*segue*)		F. agglomerati (« pellets »):								
	11.02-930	I. di frumento	1.012,46	1.012,46	1.012,46	1.012,46	656,46	656,46	656,46	656,46
	11.02-941	II. di segala	4.430,06	4.430,06	4.430,06	4.430,06	4.074,06	4.074,06	4.074,06	4.074,06
	11.02-942	III. di orzo	640,80	640,80	640,80	640,80	284,80	284,80	284,80	284,80
	11.02-943	IV. di avena	1.217,52	1.217,52	1.217,52	1.217,52	861,52	861,52	861,52	861,52
	11.02-944	V. di granturco	1.043,08	1.043,08	1.043,08	1.043,08	687,08	687,08	687,08	687,08
	11.02-945	VI. di riso	178,00	178,00	178,00	178,00	zero	zero	zero	zero
	11.02-946	VII. di grano saraceno	356,00	356,00	356,00	356,00	zero	zero	zero	zero
	11.02-947	VIII. di miglio	1.026,70	1.026,70	1.026,70	1.026,70	848,70	848,70	848,70	848,70
	11.02-948	IX. di sorgo	1.308,66	1.127,10	1.308,66	1.127,10	1.130,66	949,10	1.130,66	949,10
	11.02-949	X. altri	178,00	178,00	178,00	178,00	zero	zero	zero	zero
		G. germi di cereali, anche sfarinati:								
	11.02-950	I. di frumento	629,41	629,41	629,41	629,41	273,41	273,41	273,41	273,41
	11.02-980	II. altri	642,22	642,22	642,22	642,22	286,22	286,22	286,22	286,22
11.06		Farine e semolini di sago, di manioca, d'arrow-root, di salep e di altre radici e tuberi compresi nella voce n. 07.06:								
	11.06-200	A. denaturati	206,48	206,48	206,48	206,48	zero	zero	zero	zero
		B. altri:								
	11.06-801	I. destinati alla fabbricazione di amido o di fecola (2)	1.210,40	1.210,40	1.210,40	1.210,40	zero	zero	zero	zero
	11.06-805	II. non nominati	1.824,86	1.824,86	1.824,86	1.824,86	486,30	486,30	486,30	486,30
11.07		Malto, anche torrefatto:								
		A. non torrefatto:								
		I. di frumento:								
	11.07-101	a. presentato sotto forma di farina	1.289,43	1.289,43	1.289,43	1.289,43	648,63	648,63	648,63	648,63
	11.07-105	b. altro	1.125,67	1.125,67	1.125,67	1.125,67	484,87	484,87	484,87	484,87
		II. altro:								
	11.07-301	a. presentato sotto forma di farina	922,04 (3)	922,04 (3)	922,04 (3)	922,04 (3)	281,24	281,24	281,24	281,24
	11.07-305	b. non nominato	850,84	850,84	850,84	850,84	210,04	210,04	210,04	210,04
	11.07-600	B. torrefatto	885,73 (3)	885,73 (3)	885,73 (3)	885,73 (3)	244,93	244,93	244,93	244,93
11.08		Amidi e fecole; inulina:								
		A. amidi e fecole:								
	11.08-110	I. amido di granturco	1.210,40	1.210,40	1.210,40	1.210,40	zero	zero	zero	zero
	11.08-200	II. amido di riso	1.815,60	1.815,60	1.815,60	1.815,60	zero	zero	zero	zero

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi				SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya			
			dall'1-6-1974 al 5-6-1974	dal 6-6-1974 al 17-6-1974	dal 18-6-1974 al 26-6-1974	dal 27-6-1974 al 28-6-1974	dall'1-6-1974 al 5-6-1974	dal 6-6-1974 al 17-6-1974	dal 18-6-1974 al 26-6-1974	dal 27-6-1974 al 28-6-1974
11.08 (*segue*)	11.08-300	III. amido di frumento	1.210,40	1.210,40	1.210,40	1.210,40	zero	zero	zero	zero
	11.08-400	IV. fecola di patate	1.210,40	1.210,40	1.210,40	1.210,40	zero	zero	zero	zero
	11.08-500	V. altri	1.210,40	1.210,40	1.210,40	1.210,40	zero	zero	zero	zero
11.09		Glutine di frumento anche allo stato secco:								
	11.09-100	A. allo stato secco	10.680,00	10.680,00	10.680,00	10.680,00	zero	zero	zero	zero
	11.09-900	B. altro	10.680,00	10.680,00	10.680,00	10.680,00	zero	zero	zero	zero
17.02		Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:								
		B. Glucosio e sciroppo di glucosio:								
		I. contenenti, in peso, allo stato secco 99% o più di prodotto puro:								
	17.02-231	a. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	5.696,00	5.696,00	5.696,00	5.696,00	zero	zero	zero	zero
	17.02-235	b. altri	3.916,00	3.916,00	3.916,00	3.916,00	zero	zero	zero	zero
		II. altri:								
	17.02-281	a. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	5.696,00	5.696,00	5.696,00	5.696,00	zero	zero	zero	zero
	17.02-285	b. non nominati	3.916,00	3.916,00	3.916,00	3.916,00	zero	zero	zero	zero
17.05		Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione:								
		B. glucosio e sciroppo di glucosio:								
	17.05-401	I. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	5.696,00	5.696,00	5.696,00	5.696,00	zero	zero	zero	zero
	17.05-405	II. altri	3.916,00	3.916,00	3.916,00	3.916,00	zero	zero	zero	zero

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi				SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya			
			dall'1-6-1974 al 5-6-1974	dal 6-6-1974 al 17-6-1974	dal 18-6-1974 al 26-6-1974	dal 27-6-1974 al 28-6-1974	dall'1-6-1974 al 5-6-1974	dal 6-6-1974 al 17-6-1974	dal 18-6-1974 al 26-6-1974	dal 27-6-1974 al 28-6-1974
23.02		Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi:								
		A. di cereali:								
		I. di granturco o di riso:								
	23.02-111	a. aventi tenore di amido inferiore o uguale a 35%, in peso	90,42	90,42	90,42	90,42	90,42	90,42	90,42	90,42
		b. altri:								
	23.02-114	1. aventi tenore di amido superiore a 35% e inferiore o uguale a 45%, in peso, e che hanno subìto un processo di denaturazione (2)	145,25	145,25	145,25	145,25	145,25	145,25	145,25	145,25
	23.02-117	2. non nominati	289,78	289,78	289,78	289,78	289,78	289,78	289,78	289,78
		II. di altri cereali:								
	23.02-131	a. aventi tenore di amido inferiore o uguale a 28% e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non ecceda il 10%, in peso, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore di ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5%, in peso	72,62	72,62	72,62	72,62	72,62	72,62	72,62	72,62
	23.02-135	b. altri	289,78	289,78	289,78	289,78	289,78	289,78	289,78	289,78
23.03		Polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero; avanzi della fabbricazione della birra e della distillazione degli alcoli; avanzi della fabbricazione degli amidi ed altri avanzi e residui simili:								
		A. avanzi della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca:								
	23.03-110	I. superiore a 40%, in peso . .	10.680,00	10.680,00	10.680,00	10.680,00	zero	zero	zero	zero

(1) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio del 6% sul valore in dogana della merce.
(2) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze.
(3) Per i prodotti originari della Turchia il prelievo va ridotto di L. 320,40 per 100 kg (regolamento (CEE) n. 3375/73).

(10173)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Concorsi a posti di personale scientifico e tecnico a contratto

Si comunica che nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte II (personale-concorsi), n. 11, in data 12 dicembre 1974, sono stati pubblicati i seguenti bandi di concorso

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro studi sui mitocondri e metabolismo energetico, Bari.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di nematologia agraria applicata ai vegetali, Bari.

Concorso, per titoli e per esame colloquio ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio per la fisica delle macromolecole, Bologna.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio sulle colture precoci ortive in Sicilia, Catania.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio sulle colture precoci ortive in Sicilia, Catania.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di ricerca sulle onde elettromagnetiche, Firenze.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di ricerca sulle onde elettromagnetiche, Firenze.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di ricerca sulle onde elettromagnetiche, Firenze.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio sulle cause di deperimento e sui metodi di conservazione delle opere d'arte, Firenze.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di vice aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio per lo studio della stereochimica ed energetica dei composti di coordinazione, Firenze

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di ricerca e tecnologia per lo studio del plasma nello spazio, Frascati.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di allievo tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di ricerca e tecnologia per lo studio del plasma nello spazio, Frascati.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio per la fisiologia e biochimica delle emocianine, Padova.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio sugli stati molecolari radicalici ed eccitati, Padova.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio sugli stati molecolari radicalici ed eccitati, Padova.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di chimica e tecnologia dei radioelementi, Padova: modificazione e proroga (Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte II, personale-concorsi, n. 10, in data 5 novembre 1974).

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio materiali speciali per elettronica e magnetismo, Parma.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di fisiologia clinica, Pisa.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di metodologie avanzate inorganiche, Roma.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di teoria e struttura elettronica e comportamento spettrochimico dei composti di coordinazione, Roma.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio per la televisione, Torino.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di cosmogeofisica, Torino.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di ricerca per la protezione idrogeologica nel bacino padano, Torino.

Concorso, per titoli e per esame colloquio, ad un posto di ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di ricerca per la protezione idrogeologica nel bacino padano, Torino.

Si informa che i termini di presentazione delle domande scadranno il giorno 26 gennaio 1975, ad eccezione della modificazione e proroga relativa al laboratorio di chimica e tecnologia dei radioelementi di Padova, che scadrà il giorno 11 gennaio 1975. Per ogni altra informazione gli interessati possono rivolgersi al servizio del personale e degli incarichi di ricerca, ufficio selezione del personale del Consiglio nazionale delle ricerche, piazzale delle Scienze, 7, 00100 Roma.

(10337)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER IL CONTROLLO DELLA COMBUSTIONE

Diario della prova scritta del concorso pubblico, per esami, a cinquanta posti di alunno d'ordine nella carriera esecutiva

La prova scritta del concorso pubblico, per esami, a cinquanta posti di alunno d'ordine nella carriera esecutiva presso l'Associazione nazionale per il controllo della combustione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 15 luglio 1974, avrà luogo il giorno 4 febbraio 1975 alle ore sette e quarantacinque, in Roma, presso il palazzo dello Sport, entrata cancelli *E* e *G*, Eur.

(10234)

MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

Commissione giudicatrice del concorso, per esami, a diciannove posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva.

IL MINISTRO PER LE PARTECIPAZIONI STATALI

Visto il testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto ministeriale 27 maggio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1974, registro n. 7 Partecipazioni statali, foglio n. 332, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 15 luglio 1974, con il quale è stato indetto il concorso, per esami, a diciannove posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva del Ministero delle partecipazioni statali;

Ritenuta la necessità di provvedere alla costituzione della commissione esaminatrice del concorso suddetto, a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, quale risulta modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417 e dalla legge 14 agosto 1971, n. 1031;

Decreta:

La commissione esaminatrice, di cui alle premesse, è costituita come segue:

Presidente:

Diamare dott Antonio, dirigente superiore nel ruolo della carriera direttiva del Ministero delle partecipazioni statali.

Membri:

Zanola dott. Vittorio, dirigente generale a riposo del Ministero delle partecipazioni statali;

Cappuccio dott. Alfonso, primo dirigente nel ruolo della carriera direttiva del Ministero delle partecipazioni statali;

Telesca dott. Angiolo, primo dirigente nel ruolo della carriera direttiva del Ministero delle partecipazioni statali;

De Giulio dott. Raffaele, direttore di sezione nel ruolo della carriera direttiva del Ministero delle partecipazioni statali.

Membro aggiunto:

Marsocci prof.ssa Maria Rosaria in Moriani, professoressa nell'istituto professionale per il commercio « Pantaleoni » di Frascati.

Segretario:

Quesada Mario Guido, consigliere nel ruolo della carriera direttiva del Ministero delle partecipazioni statali.

Ai componenti ed al segretario della commissione suddetta spetteranno i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, così come modificato dalla legge 5 giugno 1967, n 417 e dalla legge 14 agosto 1971, n. 1031, in relazione all'art. 8 della legge 4 novembre 1950, n. 888, salvo il disposto dell'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica n 748/1972, dell'art. 37 della legge 15 novembre 1973, n. 734 e dell'art. 12, terzo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477.

La spesa relativa farà carico sul cap. 1062 dello stato di previsione del Ministero delle partecipazioni statali, anno finanziario 1974 e, occorrendo, sul capitolo corrispondente dell'anno finanziario successivo (spesa presunta di L. 500.000).

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 dicembre 1974

Il Ministro: BISAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1974
Registro n. 7 *Partecipazioni statali, foglio n.* 380

(10341)

MINISTERO DELL'INTERNO

Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, a otto posti di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione degli archivi di Stato.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il proprio decreto in data 5 aprile 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 24 maggio 1974, registro n. 15 Interno, foglio n. 398, con il quale è stato indetto il concorso, per esami, a otto posti di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione degli archivi di Stato;

Vista la lettera n. 15015 del 3 settembre 1974 del Ministero della pubblica istruzione;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso, per esami, a otto posti di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione degli archivi di Stato è costituita come segue:

Presidente:

Lombardo prof. dott. Antonino, dirigente superiore.

Componenti:

Genovese prof. Giovanni, titolare di diritto presso l'istituto tecnico commerciale « Del Vascello » di Roma;

Pomodoro prof.ssa Giovanna, titolare di lettere italiane e storia presso l'istituto tecnico commerciale « Matteucci » di Roma;

Stella prof. dott. Vittorio, dirigente superiore;

Spagnuolo prof. dott. Aldo, primo dirigente.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal direttore Mannino dott. Lorenzo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 settembre 1974

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *novembre* 1974
Registro n. 29 *Interno, foglio n.* 103

(10338)

Sostituzione del presidente della commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, a otto posti di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione degli archivi di Stato.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 30 settembre 1974, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, a otto posti di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione degli archivi di Stato;

Considerata la necessità di dover sostituire il prof. Antonino Lombardo che, per sopravvenuti impedimenti, non può far parte della commmissione di cui sopra;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Decreta:

Il dirigente superiore della carriera direttiva dell'Amministrazione degli archivi di Stato Lodolini prof. dott. Elio è nominato presidente della commissione esaminatrice del concorso, per esami, a otto posti di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione degli archivi di Stato in sostituzione del prof. Antonino Lombardo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 ottobre 1974

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *novembre* 1974
Registro n. 29 *Interno, foglio n.* 117

(10339)

Sostituzione di due componenti la commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, a otto posti di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto della Amministrazione degli archivi di Stato.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 30 settembre 1974, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, a otto posti di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione degli archivi di Stato;

Considerato che la prof.ssa Giovanna Pomodoro ed il prof. Giovanni Genovese hanno rinunciato alla nomina;

Ritenuto di dover provvedere alla relativa sostituzione;

Visto l'art. 12 della legge 30 luglio 1973, n. 477;

Decreta:

Il prof. Marcello Biondo, titolare di lettere presso l'istituto tecnico commerciale « Botticelli » di Roma ed il prof. Bruno Ruggieri, titolare di materie giuridiche presso il medesimo istituto, sono nominati componenti della commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, a otto posti di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione degli archivi di Stato, in sostituzione dei professori Giovanna Pomodoro e Giovanni Genovese.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 ottobre 1974

p. *Il Ministro*: LEPRE

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *novembre* 1974
Registro n. 30 *Interno, foglio n.* 135

(10340)

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Errata-corrige

Nello schema esemplificativo della domanda, allegato al bando di concorso, per titoli, per l'assegnazione di cinquantotto borse di studio a cittadini italiani provvisti di laurea, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 321 del 9 dicembre 1974, a pag. 8576, al primo capoverso, dove è scritto: « Dichiara di prescegliere il seguente campo di studio e di ricerca ... nell'ambito delle *materie fisiche* », leggasi: « Dichiara di prescegliere il seguente campo di studio e di ricerca ... nell'ambito delle *materie* ... ».

(10342)

REGIONE ABRUZZO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Teramo

IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la deliberazione n. 3764 del 5 settembre 1974, con la quale la giunta regionale propone l'approvazione della graduatoria di merito formulata dalla commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di posti di medico condotto vacanti in provincia di Teramo alla data del 30 novembre 1972, bandito con provvedimento di questa Assemblea n. 147/4 del 20 giugno 1973, reso esecutivo dalla commissione di controllo nella seduta del 22 giugno 1973;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari condotti ai servizi dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il parere favorevole all'approvazione espresso dal medico provinciale di Teramo;

A maggioranza statutaria espressa con voto palese;

Delibera:

di approvare la seguente graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei al concorso di cui alle premesse, così come è stata formulata dalla commissione esaminatrice:

1. Di Loreto Giovanni . . . . . punti 63,496 su 120
2. Tonelli Emilio . . . . . » 58,503 »
3. De Dominicis Pierino . . . . . » 56,006 »
4. Cristiani Mario . . . . . » 51,174 »
5. Bonaduce Giovanni . . . . . » 50,852 »
6. Salini Sante . . . . . » 50,782 »
7. Altomare Ettore . . . . . » 50,666 »
8. Di Pietro Francesco . . . . . » 46,872 »
9. Schiappa Ippolito . . . . . » 45,017 »

L'Aquila, addì 25 settembre 1974

Il presidente: MATTUCCI

Il consigliere segretario: MERLI

IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la propria delibera n. 200/5 del 25 settembre 1974, resa esecutiva dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Abruzzo nella seduta del 14 ottobre 1974 con decisione n. 3037/2887, con la quale veniva approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per il conferimento dei posti di medico vacanti in provincia di Teramo al 30 novembre 1972, di cui al bando n. 3032 del 4 luglio 1973;

Visto l'elenco delle condotte indicate in ordine di preferenza dei candidati nelle domande di partecipazione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il parere favorevole espresso dall'ufficio medico provinciale di Teramo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 2 ottobre 1972, n. 23;

Vista la deliberazione di giunta n. 4284/C del 14 novembre 1974;

A maggioranza statutaria espressa con voto palese;

Delibera:

di dichiarare vincitori della condotta medico-chirurgica a fianco di ciascuno indicata i sottoelencati candidati:

1) Di Loreto Giovanni: 1ª condotta del comune di Roseto degli Abruzzi;

2) Tonelli Emilio: consorzio 2ª zona dei comuni di Tortoreto ed Alba Adriatica;

3) De Dominicis Pierino: 1ª condotta del comune di Montorio al V.;

4) Cristiani Mario: 1ª condotta del comune di Valle Castellana;

5) Bonaduce Giovanni: condotta unica del comune di Fano Adriano;

6) Salini Sante: condotta unica del comune di Montefino;

7) Altomare Ettore: condotta unica del comune di Controguerra;

8) Di Pietro Francesco: condotta unica del comune di Ancarano;

9) Schiappa Ippolito: 3ª condotta del comune di Civitella del Tronto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo, nel Foglio annunzi legali della provincia di Teramo e affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale di Teramo, all'albo pretorio della prefettura e all'albo pretorio dei comuni interessati.

L'Aquila, addì 4 dicembre 1974

Il presidente: MATTUCCI

Il consigliere segretario: MERLI

(10271)

REGIONI

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 22 novembre 1974, n. **59.**

Modifica alla numerazione dei capitoli dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione dell'esercizio 1974.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 40 *del* 30 *novembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

La numerazione dei capitoli dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione dell'esercizio in corso è modificata come all'unita tabella *A*.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Data a Perugia, addì 22 novembre 1974

CONTI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 18 *ottobre* 1974 (*atto n.* 1248) *ed è stata vistata dal commissario del Governo in data* 22 *novembre* 1974.

(*Omissis*)

LEGGE REGIONALE 23 novembre 1974, n. **60.**

Soppressione degli enti provinciali per il turismo di Perugia e Terni.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 40 *del* 30 *novembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO
SI INTENDE APPOSTO PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A far data dall'entrata in vigore della presente legge sono soppressi gli enti provinciali per il turismo di Perugia e Terni; l'ente Regione succede in tutti i loro rapporti attivi e passivi.

Art. 2.

Il personale degli enti provinciali per il turismo di Perugia e Terni è trasferito alla regione dell'Umbria.

L'inquadramento del suddetto personale nei ruoli organici della Regione avviene salvaguardando le posizioni di carriera ed economiche già acquisite nel momento del passaggio e secondo le norme di cui alla legge regionale 9 agosto 1973, n. 33.

Il personale trasferito ai sensi del primo comma del presente articolo, potrà essere comandato a prestare servizio presso le aziende autonome di soggiorno e turismo della regione o presso enti locali che ne facciano richiesta.

Il comando viene disposto nel rispetto delle modalità di cui all'art. 52 della legge sopra citata.

Art. 3.

Per la definizione dei procedimenti riguardanti il personale e il patrimonio il presidente della giunta regionale, su conforme delibera della giunta, per ogni ente provinciale per il turismo, nomina un commissario, scelto tra il personale della Regione.

Art. 4.

La giunta regionale delibera in ordine al patrimonio da trasferire alla Regione.

Art. 5.

Sino a quando non sarà riordinata la materia del turismo e dell'industria alberghiera, le funzioni proprie degli enti provinciali per il turismo sono esercitate dalla giunta regionale.

Art. 6.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si farà fronte con i fondi stanziati nel cap. 281 del bilancio 1974 e successivi: « Contributi ordinari agli EE.PP.TT. e alle AA.AA. C.S.T. ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Data a Perugia, addì 23 novembre 1974

CONTI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 18 *ottobre* 1974 (*atto n.* 1239) *e comunicata al commissario del Governo il* 23 *ottobre* 1974. *Il visto del commissario del Governo si ha per apposto essendo decorso il termine prescritto dall'art.* 127 *della Costituzione.*

LEGGE REGIONALE 25 novembre 1974, n. **61.**

Fusione tra gli enti ospedalieri « S. Agostino » con sede in Castiglione del Lago e « Ospedale degli infermi » con sede in Panicale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 40 *del* 30 *novembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

In attesa del piano regionale ospedaliero dell'Umbria, la giunta regionale è autorizzata a procedere, ai sensi dell'art. 6 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 e per gli effetti previsti dalla detta legge, alla fusione degli enti ospedalieri « S. Agostino », con sede in Castiglione del Lago ed « Ospedale degli infermi », con sede in Panicale.

L'ente ospedaliero unico che risulta dalla fusione stessa ha sede legale nel comune di Castiglione del Lago, ha due stabilimenti di cura e diagnosi, posti l'uno nell'ambito territoriale del comune di Castiglione del Lago e l'altro nell'ambito territoriale del comune di Panicale.

L'ente ospedaliero fuso mantiene la classificazione di ospedale generale di zona ed assume la denominazione di « Ente ospedaliero comprensoriale del Trasimeno ovest ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Data a Perugia, addì 25 novembre 1974

CONTI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 24 *ottobre* 1974 (*atto n.* 1250) *ed è stata vistata dal commissario del Governo in data* 25 *novembre* 1974.

LEGGE REGIONALE 25 novembre 1974, n. **62**.
Istituzione dell'albo regionale delle « Pro-loco ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 40 *del* 30 *novembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione riconosce le associazioni « Pro-loco » quali strumenti di promozione dell'attività turistica di base, che si concreta essenzialmente in attività di:

a) iniziative volte a favorire la conoscenza e la valorizzazione turistica delle località e delle risorse turistiche locali;

b) iniziative atte a richiamare ospiti ed a migliorarne le condizioni di soggiorno;

c) assistenza ed informazione ai turisti;

d) iniziative atte a sensibilizzare le popolazioni residenti nei confronti del turismo.

Art. 2.

In attuazione di quanto previsto all'art. 1 è istituito presso la giunta regionale dell'Umbria l'albo regionale delle associazioni « Pro-loco ».

L'iscrizione è effettuata con decreto del presidente della Regione previa conforme deliberazione della giunta regionale.

Art. 3.

Per l'iscrizione all'albo debbono concorrere le seguenti condizioni:

a) che la località dove viene istituita la pro-loco possegga caratteristiche storiche, artistiche, climatiche o paesaggistiche o tradizioni nel settore dell'artigianato tipico, atte a promuovere la valorizzazione turistica della località stessa;

b) che la costituzione della pro-loco sia avvenuta con atto pubblico e con le procedure previste dal codice civile per il riconoscimento della personalità giuridica;

c) che lo statuto della pro-loco sia informato ai criteri di democraticità ed in particolare consenta a tutti i cittadini abitanti la località in cui è istituita l'Associazione di divenirne soci;

d) che nella stessa località non esista altra pro-loco riconosciuta ai sensi della presente legge.

Il consiglio comunale competente per territorio e l'azienda turismo, ove esista, esprimeranno parere motivato sulla iscrizione all'albo.

Art. 4.

La pro-loco interessata all'iscrizione all'albo regionale deve presentare apposita domanda al presidente della giunta regionale corredandola della copia dell'atto costitutivo e dello statuto.

La giunta regionale provvederà ad acquisire, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il parere motivato del consiglio comunale competente per territorio e dell'azienda turismo, ove esista.

Art. 5.

L'iscrizione all'albo è condizione per:

a) partecipare alla designazione del rappresentante delle pro-loco in seno al consiglio di amministrazione dell'azienda turismo competente per territorio;

b) accedere ai contributi della Regione e degli enti turistici sub-regionali.

Art. 6.

La giunta regionale effettua annualmente la revisione delle iscrizioni all'albo regionale.

Art. 7.

Per poter accedere ai contributi regionali all'inizio di ogni esercizio le pro-loco iscritte all'albo dovranno presentare alla giunta regionale i programmi di attività ed i relativi bilanci preventivi.

Art. 8.

Le pro-loco già in attività non iscritte all'albo nazionale, per ottenere l'iscrizione all'albo regionale, dovranno presentare entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, domanda al presidente della giunta regionale, corredandola, oltre che della documentazione di cui al precedente art. 4, di una relazione illustrativa dell'attività svolta dalla data di costituzione.

L'iscrizione delle stesse avverrà con decreto del presidente della giunta, previa conforme deliberazione della giunta regionale, a seguito di valutazione dell'attività svolta.

Art. 9.

Le pro-loco, iscritte all'albo nazionale, sono iscritte nello albo regionale previa presentazione di semplice domanda da effettuarsi entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Data a Perugia, addì 25 novembre 1974

CONTI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 24 *ottobre* 1974 (*atto n.* 1254) *ed è stata vistata dal commissario del Governo in data* 25 *novembre* 1974.

(9932)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c.m. 411100750040)